REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Parere Conferenza d'Ambito n. 5 del 23 giugno 2016

Parere Conferenza d'Ambito n.1 del 19 ottobre 2016

Parere Conferenza d'Ambito n. 2 del 22 dicembre 2020

Parere Conferenza d'Ambito n. 5 del 04 ottobre 2022

Parere Conferenza d'Ambito n. ….. del …….

Sommario

SEZIONE A NORME GENERALI 5

Art. 1 Individuazione, compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato 5

Art. 2 Inquadramento normativo 5

Art. 3 Definizioni 7

Art. 4 Corretto e razionale uso dell'acqua 15

Art. 5 Ambito ed efficacia del Regolamento 16

Art. 6 Risoluzione extragiudiziale delle controversie e Foro competente ed elezione di domicilio 17

Art. 7 Trattamento dei dati personali 18

SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO 18

Art. 8 Oggetto del servizio acquedotto 18

Art. 9 Tipologie di fornitura 19

Art. 10 Allacci/prese antincendio 20

Art. 11 Diritto alla fornitura 22

Art. 12 Modalità di fornitura 23

Art. 13 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua 26

Art. 14 Divieto di sub-fornitura 27

Art. 15 Interruzione o diminuzione della fornitura 28

Art. 16 Modifiche alle condizioni di fornitura 29

Art. 17 Controlli su impianti e apparecchiature 29

Art. 18 Facoltà di accesso alla proprietà privata 29

TITOLO 2 NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO 30

Art. 19 Allacciamento alla rete di distribuzione 30

Art. 20 Gruppi di misura 31

Art. 21 Impianti e reti interne dell'Utente 34

Art. 22 Richiesta di allacciamento 36

Art. 23 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore 37

TITOLO 3 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE 37

Art. 24 Sottoscrizione del contratto 37

Art. 25 Contributi – validità richieste prestazioni 38

Art. 26 Deposito cauzionale 38

Art. 27 Durata del contratto 39

Art. 28 Modifiche del contratto 39

Art. 29 Modalità di disdetta del contratto 40

Art. 30 Voltura 40

Art. 31 Riattivazione e subentro nella fornitura 41

Art. 32 Risoluzione del contratto 42

Art. 33 Cessione del contratto 42

Art. 34 Tariffe 42

Art. 35 Perdite occulte - Assicurazione contro le perdite occulte 42

Art. 36 Fatturazione 43

Art. 37 Pagamenti 45

Art. 38 Morosità dell'Utente 46

Art. 39 Rateizzazione dei pagamenti 48

Art. 40 Informazioni –reclami –rettifiche fatturazione 49

TITOLO 4 - RESPONSABILITA' 50

Art. 41 Responsabilità 50

SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 51

Art. 42 Oggetto 51

TITOLO 5 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 51

Art. 43 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria 51

Art. 44 Separazione delle reti di fognatura interne 53

Art. 45 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche e indicazioni sulle modalità di scarico ... 54

Art. 46 Prescrizioni per gli allacciamenti 56

Art. 47 Cameretta di ispezione 56

Art. 48 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti 57

Art. 49 Vasche Imhoff e fosse biologiche 57

Art. 50 Divieti di scarico 57

Art. 51 Reti fognarie private 58

Art. 52 Realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi 59

Art. 53 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate 60

Art. 54 Ambito di applicazione 61

Art. 55 Autorizzazioni allo scarico 61

Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche soggette a R.R. 4/06 61

Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali 62

Art. 58 Parametri non previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte 3 del D. Lgs n. 152/06 63

Art. 59 Variazione degli scarichi 63

Art. 60 Cessazione degli scarichi autorizzati 63

Art. 61 Controlli 63

TITOLO 7 TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 65

Art. 62 Tariffa del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (art. 155 D. Lgs. n. 152/06) 65

Art. 63 Prescrizione per l'autodichiarazione annuale della quantità e qualità del refluo industriale scaricato ai fini tariffari 65

Allegato 1 Linee Guida e relativi allegati
Allegato 2 Listino Prezzi

SEZIONE A NORME GENERALI

Art. 1 Individuazione, compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1.Brianzacque S.r.l. è la società a totale capitale pubblico, affidataria del servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

2. Ai sensi dell'articolo 74, lettera r, del D. Lgs. n. 152/06 "il Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale".
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti "Gestore") ha i compiti e le attribuzioni indicati nella "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato" sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito (d'ora in avanti "Convenzione") e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in particolare:

- la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del SII;
- l'allestimento e conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, oltre che lo smaltimento dei rifiuti elencati nel secondo e terzo comma dell'art. 110 del D. Lgs. n. 152/06;
- la gestione dei sistemi di drenaggio urbano, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, con esclusione dalla competenza del Gestore dei sistemi di raccolta e convogliamento di acque meteoriche ricadenti su superfici non passibili di inquinamento (aree naturali, aree afferenti al reticolo idrico principale e minore);
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 del D. Lgs. n. 152/06.

3. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

Art. 2 Inquadramento normativo

1.Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle seguenti delibere e normative:

- Delibera 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, che ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-4 e s.m.i. (Del. 639/2023/R/idr);
- Delibera 366/2021/R/com del 03 agosto 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 11 agosto 2021 (Del. 366/2021/R/com), che ha individuato:
  - Acquirente Unico SpA, Gestore del Servizio Informativo Integrato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali funzionale all'individuazione del Gestore idrico territorialmente competente e alla c.d. verifica di unicità;
  - i gestori idrici territorialmente competenti, iscritti nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e presenti nell'ATID, quali Responsabili del trattamento dei dati personali funzionale all'individuazione delle utenze finali cui applicare il bonus sociale idrico, nonché alla successiva liquidazione dello stesso;
- Direttiva (UE) 2184/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione);

- Delibera 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 dicembre 2019 e s.m.i., in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Del. 547/2019/R/idr);
- Delibera 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 17 luglio 2019 e s.m.i. (Del. 311/2019/R/idr), che ha approvato la regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI);
- Delibera 142/2019/E/idr del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 18 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 142/2019/E/idr);
- Regolamento 6/2019 della Regione Lombardia del 29 marzo 2019, pubblicato in B.U.R.L. n. 14 suppl. del 2 aprile 2019 (Regolamento 6/2019);
- Delibera 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2017 e s.m.i. (Del. 917/2017/R/idr), che ha approvato la Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI);
- Delibera 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2017 e s.m.i. (Del. 897/2017/R/idr), che ha approvato il Testo integrato del bonus sociale idrico (TIBSI);
- Delibera 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 2 ottobre 2017 e s.m.i. (Del. 665/2017/R/idr), che ha approvato il Testo integrato dei corrispettivi del servizio idrico integrato (TICSI);
- Delibera 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 218/2016/R/idr), che ha approvato la Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato (TIMSII);
- Delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo integrato Conciliazione (TICO);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. (GDPR 2016/679);
- Delibera 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 656/2015/R/idr);
- Delibera 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 655/2015/R/idr), che ha approvato la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII);
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e s.m.i. (Regolamento eIDAS);
- Delibera 86/2013/R/idr del 28 febbraio 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 1 marzo 2013 e s.m.i. (Del. 86/2013/R/idr);
- Delibera 586/2012/R/idr del 28 dicembre 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2012 e s.m.i. (Del. 586/2012/R/idr), che ha approvato la Prima direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 e s.m.i. (d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88, 14 aprile 2006 e s.m.i. (D. Lgs. n. 152/06), che ha approvato il Testo Unico Ambiente (TU Ambiente);
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. n. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Codice del Consumo);

- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 (D. Lgs. 82/05) e recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (CAD);
- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, pubblicato nel B.U.R.L. n. 51 del 16 dicembre 2003 e s.m.i. (L.R. 26/2003);
- Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 31/2001);
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
- Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 286/1999);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1999 e s.m.i. (d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996 e s.m.i. (d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- Legge n. 273 del 11 luglio 1995, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 1995 e s.m.i. (L. 273/1995);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 e s.m.i. (L. 241/1990);
- Regio Decreto n. 262 16 marzo 1942, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (Codice civile o c.c.).

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono da considerarsi integrate da quanto prescritto e disciplinato dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura, dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché dai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità e loro successive modificazioni che si intendono immediatamente recepite e sostitutive di quelle precedenti.

Art. 3 Definizioni

A) Generali

Abitante equivalente: è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n.152/06, come integrato dall'Art.7 del d.l.n.133/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
Altre attività idriche: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto

di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/2016;
Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
Domicilio digitale speciale: recapito elettronico eletto dall'Utente mediante espressa dichiarazione resa per iscritto, ai fini della ricezione, con efficacia legale, delle comunicazioni e notificazioni inerenti a determinati atti, procedimenti o affari. Tale elezione si distingue dal domicilio digitale generale ed esplica i propri effetti esclusivamente entro l'ambito oggettivo per il quale è stata effettuata. Le comunicazioni e notificazioni trasmesse al predetto recapito producono, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile, gli effetti propri degli atti recettizi, con equiparazione alla raccomandata con avviso di ricevimento e alla posta elettronica certificata quanto agli effetti della spedizione e della ricezione, nonché presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, fatta salva la prova contraria nei casi e secondo le modalità ammessi dall'ordinamento;
Convenzione di Gestione: è l'atto contrattuale, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il Gestore del SII;
Ente di Governo dell'Ambito (EGA): è il soggetto le cui competenze sono definite dall'art.48 c. 2 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", nonché da ulteriori normative e disposizioni regolamentari emanate da ARERA in materia di Servizio Idrico Integrato.
In particolare, è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dall'articolo 7 lettera e) del Decreto Legge 133/14, come convertito dalla Legge 164/14. Ai fini del presente Regolamento l'EGA viene identificato con l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB;
Fattura: è il documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'utente finale al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
Gestore del servizio idrico integrato o Gestore del SII: è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
Indennizzo automatico: è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
Listino Prezzi: è il Listino Prezzi approvato dall'EGA per i lavori e i servizi svolti dal Gestore, per la quantificazione e l'aggiornamento dei costi standard e parametrici relativi sia agli investimenti previsti dal Piano d'Ambito sia ai servizi all'Utenza;
Morosità: è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;
Piano d'ambito: è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006

contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari accompagnato da un piano finanziario;
Programma degli interventi (PDI): a norma dell'art. 49 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06, è il documento, approvato dall'EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; il PDI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
Reclamo per la fatturazione di importi anomali: è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione;
Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale o, per suo conto, un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e utente finale, ivi inclusi i reclami relativi alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato e lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati, ;
Regolamento del SII/ Regolamento d'utenza: è il documento in cui sono descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche contrattuali ed economiche alle quali il Gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, le indicazioni tecniche e commerciali a cui gli utenti contrattualizzati e non, devono attenersi, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso;
Richiesta scritta di informazioni: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
SERCQ: Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato ovvero servizio digitale disciplinato dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), che consente la trasmissione elettronica di dati con prova dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità dei dati, l'identificazione del mittente e del destinatario, nonché la data e l'ora della trasmissione; ai fini degli effetti giuridici, è idoneo ad avere la stessa valenza della PEC e della raccomandata A/R, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
SII - Servizio Idrico Integrato: è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, include anche:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del 27 dicembre 2019 dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, in caso di situazioni

emergenziali.

B) Acquedotto

Accettazione del preventivo: è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
Acque destinate al consumo umano: sono le acque trattate o non trattate, destinate al consumo umano che devono soddisfare i requisiti minimi di qualità dettati dalla normativa vigente;
Acquedotto: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione finalizzate alla fornitura idrica;
Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto d'innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
Autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
Bocca antincendio: è da ritenersi, sull'impianto di competenza privata a valle del contatore, ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad augelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzo dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio;
Bonus sociale idrico: è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del SII di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
Carico idraulico: è la pressione dell'acqua fornita, misurata al punto di consegna, espressa in metri di colonna d'acqua;
Cessazione della fornitura: è la disattivazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
Conciliatore: è la persona fisica preposta ad aiutare le Parti nel ricercare l'accordo per la risoluzione di una controversia, anche per mezzo della formulazione di una proposta non vincolante;
Conciliazione: è la composizione tra le Parti di una controversia a seguito dello svolgimento delle procedure bonarie, senza ricorso alle vie giudiziarie;
Contratto di fornitura per la somministrazione del Servizio Idrico Integrato: atto, stipulato tra l'Utente - utilizzatore della risorsa idrica - ed il Gestore, mediante il quale utente e Gestore si impegnano al rispetto del presente Regolamento, della Carta dei Servizi e delle norme contrattuali;
Deposito cauzionale: è la somma di denaro che l'utente finale versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto di somministrazione nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;
Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
Domanda d'allacciamento: è la richiesta di attivazione della fornitura idrica;
Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI), (D.Lgs 18/23): il proprietario, il titolare, l'amministratore, il Direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
Gestore idropotabile *(*D.Lgs 18/23)**:** chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori;

Gruppo di misura: insieme delle apparecchiature idrauliche installate al punto di consegna. Lo stesso è normalmente composto da una valvola a monte del contatore (di proprietà ed uso del Gestore), dal contatore o misuratore fiscale, da una valvola immediatamente a valle del contatore (di proprietà del Gestore ed in uso all'Utente) e da un sistema di ritegno tipo EA;
Impianto di distribuzione interno: è l'insieme delle condutture, dei raccordi, delle apparecchiature installate all'interno della proprietà privata a valle del punto di consegna;
Interruzione della fornitura idrica: è la mancata fornitura del servizio, per un utente finale, alle condizioni minime di portata e carico idraulico definito dalla normativa vigente o, nei casi previsti, specificati nel contratto d'utenza; sono ricomprese tutte le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni di scarsità;
Interruzioni non programmate: sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l'ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo;
Interruzioni programmate: sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate di cui al precedente punto;
Lettura del misuratore: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore al fine di fatturare i consumi dell'utente;
Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso d'acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
Misuratore: è il dispositivo posto, nel gruppo di misura, al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
Misuratore accessibile: è il misuratore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso;
Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.);
Misuratore non accessibile: è il misuratore collocato in un luogo al quale il Gestore non può accedere senza che sia richiesta la presenza dell'utente o di altra persona da questi incaricata;
Perdita idrica: è la fuoriuscita di acqua dalle condotte e/o dagli impianti, ovvero guasto non rilevato che porta alla dispersione della risorsa idrica generalmente nel sottosuolo;
Perdita occulta: è la perdita idrica occorsa a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdita non affiorante e non rintracciabile con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
Permesso di allacciamento idrico: è il permesso rilasciato dal Gestore, previa verifica di conformità idraulica per collegare la rete idrica privata a quella pubblica;
Portata idrica: è la misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua distribuita;
Presa: è il punto di innesto della condotta di allaccio sulla condotta principale;
Preventivo: è la valorizzazione economica per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di indicazioni tecniche e operative per la loro esecuzione;
Punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale (sistema di distribuzione interna). Sul punto di consegna è installato il gruppo di misura;
Punto di utenza o **Punto d'uso,** (D.Lgs 18/23)**:** il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 Ottobre

2016, in 50 l/abitante/giorno (corrispondenti 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali;
Riattivazione della fornitura: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
Sigillo di garanzia: è il dispositivo in materiale plastico che si appone sul contatore e sui dispositivi di intercettazione al fine di individuare o evidenziare eventuali manomissioni e/o violazioni;
Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
Telelettura: è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Si distingue tra:

a) telelettura di prossimità (walk-by/drive-by o similari), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità semi-smart);
b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (smart metering);

Tentativo di lettura: il Gestore è tenuto a effettuare un numero minimo di tentativi di raccolta della misura nel corso dell'anno, in funzione del consumo medio annuo della relativa utenza. Quest'obbligo si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura e successivamente validata dal Gestore;
Tipologia d'Uso: sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI.
Utente diretto: è l'Utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
Utente domestico: è l'utente finale la cui fornitura è destinata ad usi domestici, individuati secondo quanto previso dalla normativa vigente. Fanno parte di questa tipologia le seguenti sotto-tipologie:

- **Utente residente**: è la persona fisica che ha la residenza nel luogo risultante dal contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile stipulato con il Gestore;
- **Utenza condominiale**: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utente non residente**: sono tutti gli altri Utenti;

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato o intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
Utente finale disalimentabile: è l'Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
Utente finale non disalimentabile: è l'Utente finale beneficiario del bonus sociale idrico nonché le utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile", per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
Utente indiretto: è il destinatario finale del servizio erogato all'utenza condominiale e coincide con l'unità immobiliare sottesa al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
Utente nascosto: utente, diverso dal condomino, che non risulta connesso direttamente alla rete pubblica di acquedotto e che utilizza il SII sfruttando il contatore di un altro utente essendo privo di contratto di fornitura del SII e conseguentemente senza emissione di bolletta a suo nome. È escluso dalla definizione di utente nascosto chi illecitamente si collega alla rete pubblica di acquedotto con furto di risorsa idrica.
Utente non domestico: è l'utente finale la cui fornitura non è destinata ad usi domestici, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; a questa tipologia appartengono le seguenti sotto-tipologie:

- **uso industriale**;

- **uso artigianale e commerciale;**
- **uso agricolo e zootecnico;**
- **uso pubblico non disalimentabile;**
- **uso pubblico disalimentabile;**
- **altri usi (tra cui uso provvisorio);**

Verifica metrica del contatore: è il controllo volto a verificare l'idoneità tecnica del contatore rispetto alla misurazione del volume d'acqua erogato;
Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Validazione delle misure: è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura (fisica o telematica) o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del Gestore.

C) Fognatura – Depurazione

Acque di prima pioggia: sono le acque soggette a rischio di inquinamento, corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche e che deve essere recapitata nella pubblica fognatura;
Acque di scarico: sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico e da convogliare in pubblica fognatura;
Acque di seconda pioggia: è la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia;
Acque parassite: sono le acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovuto a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee. Tra le acque parassite sono comprese anche quelle derivanti dalle perdite dell'acquedotto, che vengono in tutto o in parte drenate dalle condotte fognarie;
Acque meteoriche di dilavamento: sono la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
Acque pluviali: sono le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/06 e quelle individuate dalla specifica normativa regionale (R.R. 6/2019 – All. B) ed eventualmente integrate dall'autorità competente;
Acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
Acque reflue urbane: sono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato;
Agglomerato: è l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura: è il provvedimento che autorizza l'immissione di acque reflue industriali o acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nella

pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento emesso dal Gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito;
Autorizzazione Unica Ambientale: è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e rilasciato su istanza di parte, che incorpora in un unico titolo 7 titoli abilitativi ambientali previsti dalla normativa di settore, tra cui il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Si applica a tutte le piccole e medie imprese non già soggette ad AIA e che necessitano di almeno uno dei titoli abilitativi contemplati;
Autorizzazione Integrata Ambientale: è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche: è la comunicazione – ai sensi de vigente Regolamento di assimilazione - compilata a cura del titolare dello scarico. L'immissione in pubblica fognatura è formalmente immediata, salvo richieste sospensive del procedimento da parte dell'EGA che provvede a riscontrare con una presa d'atto;
Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche: è la dichiarazione – ai sensi del vigente Regolamento di assimilazione - compilata a cura del titolare dello scarico ed accertata dall'EGA di competenza a seguito della quale è possibile immettere reflui assimilabili al domestico nella pubblica fognatura;
Evento meteorico: è una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
Fognatura mista o unitaria: è il sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale;
Fognatura separata: è la rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Impianto centralizzato di depurazione: è il complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete di collettamento;
Impianto di pretrattamento: è l'insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente Regolamento;
Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata: è il sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica;
Insediamento esistente: è l'insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
Insediamento nuovo: è l'insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento;
Insediamenti, installazioni o edifici isolati (nel seguito del regolamento definiti come "insediamenti isolati") (RR.06/19 art. 2): sono le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati;
Insediamenti produttivi (D.P.R. 160/2010): sono gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di

telecomunicazioni;
Pozzetto di campionamento: è il manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura, ubicato, nel caso di pozzetto finale subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo ricettore e realizzato secondo le indicazioni riportate nelle linee guida allegate;
Pozzetto o cameretta di ispezione: è il manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo del funzionamento e della condizione della rete fognaria e realizzato secondo le indicazioni riportate nelle linee guida allegate;
Punto di scarico in fognatura: è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario si collega all'impianto di rete pubblica.;
Rete di collettamento: è il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati in cui convergono reflui provenienti da più Comuni;
Rete di collettamento di interambito: è il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati interni ed esterni al territorio dell'EGA di Monza e Brianza;
Rete di raccolta delle acque meteoriche: è l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento relative alle superfici scolanti;
Rete fognaria o fognatura pubblica: è un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Scarico: è qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Suolo: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate;
Superficie scolante: è l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento e ai regolamenti regionali;
Titolare dell'allacciamento: è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui rete di fognatura privata risulta collegata alla fognatura pubblica;
Trattamento appropriato: è il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale;
Valore limite di emissione: è il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
Zona servita da pubblica fognatura: è l'area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili, da cui si originano acque reflue domestiche o assimilate, devono essere allacciati alla fognatura pubblica;
Zona temporaneamente sprovvista del servizio di fognatura: è l'area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili del precedente punto sono sprovvisti del servizio di fognatura pubblica, ma che verranno serviti tramite l'esecuzione di appositi interventi di estensione della rete.

Art. 4 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di sostenibilità. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue urbane.

4. Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua ed energia, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.

5. Nell'ambito delle proprie attività, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

6. L'Utente è impegnato ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente è impegnato a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.

7. L'Utente è impegnato a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite (come previsto dal D. Lgs. n. 152/06) e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. A titolo esemplificativo non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche e/o commerciali:

- oli e grassi da attività di ristorazione;
- oli da manutenzione meccaniche;
- sostanze da sviluppo fotografie;
- colle;
- vernici;
- solventi.

8. Il Gestore si impegna a promuovere sul territorio gestito l'uso consapevole della risorsa, attraverso interventi mirati di formazione ambientale, la promozione delle Case dell'Acqua, il sostegno ad attività di tutela e promozione della risorsa idrica.

Art. 5 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Le condizioni generali di fornitura del SII e i rapporti tra Gestore ed Utente sono disciplinati dalla Convenzione di Gestione, dal presente Regolamento, dalla Carta dei Servizi, dal Contratto di fornitura, nonché dalla Normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento ha validità nel territorio dell'EGA della Provincia di Monza e Brianza relativamente al Servizio Idrico Integrato affidato al Gestore.

3. Fermo restando quanto al punto precedente, nelle zone di Interambito e in casi residuali di zone limitrofe ad altri ATO, agli utenti si applica il Regolamento del Servizio approvato dall'EGA nel quale si trovano le reti cui sono allacciati, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 54 "Ambito di applicazione" relativamente a scarichi di acque reflue soggetti ad Autorizzazione.

4. L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, qualora l'EGA di riferimento ritenesse necessario il trasferimento del SII ad altro Gestore.
Il presente Regolamento è reso pubblico nelle modalità stabilite dall'EGA MB, sul proprio sito internet e su quello del Gestore per la massima conoscibilità da parte degli Utenti. La sua adozione e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni si intendono implicitamente recepite ed obbligatorie per tutti gli utenti, fermo restando l'obbligo, da parte del Gestore, di darne agli utenti adeguata comunicazione mediante lettera nel caso di variazioni unilaterali dello stesso, o avviso in fattura nel caso di puntuale recepimento della regolazione ARERA o di ulteriore normativa.

5. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, acquisito il parere favorevole dalla Conferenza dei Comuni, entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza. Il contenuto del medesimo è da ritenersi sostitutivo ed abrogativo dei Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la medesima materia.

6. Le eventuali variazioni al presente Regolamento, anche su proposta del Gestore, dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza o comunicate al medesimo qualora le stesse rientrino nella fattispecie di cui al comma 4.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste dal presente Regolamento, nonché dalla vigente normativa, penale e civile ed in materia ambientale, negli altri casi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si osservano le norme nazionali, regionali e di settore in materia di acque e scarichi.

Art. 6 Risoluzione extragiudiziale delle controversie e Foro competente ed elezione di domicilio

1. L'utente che abbia presentato un reclamo al quale il Gestore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione online presso il Servizio Conciliazione ARERA (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) registrandosi al Portale (www.portalesportello.it) e compilando online il relativo modulo. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

2. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Monza. Tale disposizione non si applica nei confronti dell'Utente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio dell'Utente medesimo.

3. L'Utente qualificabile come consumatore può eleggere un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria quale domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 47 c.c. e dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD. L'elezione vale per le comunicazioni relative al rapporto di fornitura indicate nel modulo di elezione, disponibile presso gli Sportelli e sul sito internet del Gestore. L'elezione è facoltativa e ha effetto per tutte le forniture intestate all'Utente finale. Non costituisce elezione di

domicilio generale dell'Utente e non sostituisce i suoi altri recapiti, se non nei limiti espressamente previsti dal modulo di elezione. Il Gestore invia le comunicazioni comprese nell'elezione all'indirizzo eletto mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ) ai sensi del Regolamento eIDAS o altro servizio consentito dalla normativa applicabile. Per le comunicazioni comprese nell'elezione il Gestore non è tenuto all'invio in formato cartaceo presso la residenza o altro domicilio dell'Utente. Fanno eccezione i casi in cui norme inderogabili di legge o la regolazione di settore impongono una diversa modalità di comunicazione o notificazione: in tali casi il Gestore adotta anche le ulteriori forme richieste. L'Utente può in ogni momento modificare o revocare l'elezione mediante apposito modulo messo a disposizione dal Gestore presso gli Sportelli e sul proprio sito internet.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto da tale Regolamento, consegnerà all'Utente specifica informativa al trattamento dei dati personali.

3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 8 Oggetto del servizio acquedotto

1. Questa sezione regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti tra Gestore e Utente del servizio medesimo stabilendone le condizioni di accesso da parte dell'Utente, nonché gli obblighi e i diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto, cui le parti, Utente e Gestore, sono tenute per tutta la vigenza contrattuale.

2. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito e sue eventuali variazioni. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata al punto di consegna dell'Utente abbia caratteristiche chimico-fisico e batteriologiche tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.

3. Al fine di garantire il risparmio di risorsa idrica qualitativamente pregiata, e di favorire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua, possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile per usi di natura pubblica per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno oggetto di contrattazione tra le Parti.

4. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta dei Servizi Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura, dovute a lavori in corso, manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di

forza maggiore, ivi inclusa l'interruzione elettrica, sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.

5. Sono disciplinate dal Regolamento la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto ed in particolare:

- le modalità di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
- le modalità di erogazione del servizio;
- la gestione amministrativa del rapporto contrattuale.

TITOLO 1 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 Tipologie di fornitura

1.Sono previste le seguenti tipologie di fornitura come previste dal TICSI:

A. Utenze domestiche:

- **uso domestico residente**: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- **uso domestico non residente**: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- **uso condominiale**: fornitura effettuata con un unico contatore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

B. Utenze non domestiche:

- **uso industriale**: forniture destinate ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- **uso artigianale e commerciale**: forniture destinate ad attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e forniture destinate ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;
- **uso agricolo e zootecnico**: forniture destinate ad imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché forniture destinate all'allevamento di animali;
- **uso pubblico non disalimentabile**: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc…);
- **uso pubblico disalimentabile**: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, …) diverse dalle precedenti;
- **altri usi** – **uso non potabile pubblico**: forniture di acqua non potabile (l'irrigazione di giardini pubblici, aiuole pubbliche, campi sportivi, parchi comunali e ad ogni modo tutto ciò che attiene a utenze di Enti pubblici);
- **altri usi** – categorie residuali a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate.

2. Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione.

Art. 10 Allacci/prese antincendio

1. Il Gestore può concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori per allacci antincendio, previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La richiesta di allacciamento dovrà essere corredata da una dichiarazione di assoggettabilità dell'attività alla normativa di settore nonché dall'attestazione del progettista dell'impianto antincendio in merito alla conformità ed adeguatezza della presa dell'allaccio/contatore esistente con timbro di deposito del progetto presso il comando provinciale dei VV.FF.

2. Per le prese antincendio il diametro dell'allaccio e del contatore sono invece definiti dal progettista incaricato dall'Utente per il dimensionamento dell'impianto privato di cui al precedente comma 1. Nel caso in cui la rete acquedottistica sia insufficiente rispetto al dimensionamento della presa antincendio l'utente dovrà ricorrere a sistemi di accumulo di competenza privata piuttosto che provvedere a richiedere al Gestore il potenziamento della rete stradale di acquedotto, assumendosene le spese sulla base del Listino Prezzi vigente.

3. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Listino Prezzi in vigore.

4. Le reti antincendio devono essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire l'inquinamento da riflusso nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le disposizioni riportate nel presente Regolamento e suoi allegati.

5. Le opere installate dal Gestore fino al dispositivo antiriflusso posato dal Gestore stesso, o fino alla saracinesca in caso di allacci ancora privi di contatore, restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni, impianti ed apparecchiature a valle sono di proprietà dell'Utente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.

6. La valvola di presa all'ingresso della proprietà sarà aperta in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa.

7. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.

8. Per le utenze con tipologia d'uso "altri usi – antincendio" è previsto:
- un canone annuale differenziato in base al diametro del misuratore;
- un canone a forfait annuale per le utenze antincendio senza contatore;
- un canone €/giorno per ogni bocca antincendio a servizio dell'utenze antincendio forfait.
I canoni verranno addebitati in fattura.
Qualora il Gestore riscontrasse un utilizzo non autorizzato, oltre all'applicazione della relativa penale, lo stesso addebiterà in bolletta il consumo rilevato con applicazione della tariffa vigente "altri usi" comprensiva delle rispettive quote acquedotto+fognatura+depurazione.

9. Per le prese antincendio il diametro dell'allaccio è definito dal progettista incaricato dall'utente per il dimensionamento dell'impianto privato così come disposto all'art. 10 del presente Regolamento. Nel caso in cui la rete acquedottistica sia insufficiente rispetto al dimensionamento della presa antincendio l'utente dovrà ricorrere a sistemi di accumulo di competenza privata piuttosto che

provvedere a richiedere al Gestore il potenziamento della rete stradale di acquedotto assumendosene le spese sulla base del Listino Prezzi vigente.
Salvo esplicita autorizzazione, non sono concessi allacciamenti antincendio su tubazioni con diametro minore o uguale a DN 65 mm (acciaio, ghisa, prfv) o De 75 mm (pvc, pead).

10. Gli allacci antincendio esistenti provvisti dei requisiti di assoggettabilità alla normativa di prevenzione incendi, ove installate senza contatore, dovranno essere obbligatoriamente dotate di contatore, secondo un programma di adeguamento stabilito dal Gestore. Gli allacci antincendio non provvisti dei requisiti di cui sopra saranno rimossi a cura e spese del Gestore.

11. Per gli allacci antincendio già esistenti e sprovvisti di contatore, il punto di consegna è individuato dalla prima valvola di intercettazione (valvola di derivazione di rete esclusa) a valle della condotta di derivazione. Resta di competenza e responsabilità del privato proprietario la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo all'interno del confine di proprietà fino al punto di consegna così individuato.

12. L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e per prove tecniche di impianto, sfruttando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima. Si richiama al riguardo l'art. 12 comma 2 del presente Regolamento in materia di valore di pressione minima garantita al punto di fornitura.

13. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, in caso di incendio l'Utente dovrà rompere il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 48 ore per il ripristino della sigillatura.

14. Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tale eventualità, il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura in presenza di contatore ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni, allegando specifica dichiarazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

15. L'Utente, in caso di verifica periodica degli impianti, dovrà preavvisare il Gestore entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, per permettere i necessari controlli e/o rilevamenti della lettura e la stima dei consumi in caso di utenze senza misuratore.
Qualora l'Utente abbia necessità di utilizzare con continuità la presa antincendio, lo stesso è tenuto a fornire annualmente una relazione redatta dal manutentore dell'impianto antincendio con la stima dei consumi. Tale relazione è da trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno. In assenza di tale relazione si darà corso all'applicazione delle penali previste dal Listino Prezzi vigente.

16. Qualora il Gestore rilevi sulla rete interna delle utenze a forfait dell'Utente bocche non piombate e l'Utente mancasse di darne formale avviso al Gestore viene applicata una penalità come da listino prezzi in vigore. Detta penale viene addebitata, con apposita voce, nella fattura successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità.

17. L'Utente, che fa uso improprio di una presa antincendio provvista o meno di contatore, è soggetto a penale così come definita nel Listino Prezzi oltre a quanto disposto in materia dal vigente Codice Penale.

18. Nel caso di abuso della fornitura di acqua, il Gestore, oltre alle penali sopra descritte, si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, oltre a segnalare l'accaduto alle autorità Giudiziarie per dar corso a quanto disposto in materia dal vigente Codice Penale.

19. In caso di richiesta di voltura contrattuale di una fornitura di acqua potabile, in presenza di un contatore antincendio al servizio di più utenze e a fronte del rifiuto di intestarsi anche il contratto antincendio, l'Utente prende atto che, Brianzacque s.r.l., nel dare seguito alla richiesta di disattivazione del contatore antincendio, non risponde delle eventuali conseguenze che dovessero derivare ad altre utenze, ritenendosi esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Gestore stesso.

Art. 11 Diritto alla fornitura

Fornitura in aree servite dalla rete di distribuzione (zone incluse nel "centro abitato" come individuato dall'art. 3 del Codice della Strada)

1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi, nei limiti di disponibilità consentiti dalla rete esistente, a fronte del versamento da parte dell'Utente dei contributi di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

2. Le opere acquedottistiche sono realizzate esclusivamente dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio nonché della potabilità dell'acqua erogata. Nell'ambito di risoluzione di interferenze sulle proprie infrastrutture, il Gestore si riserva la facoltà di avvalersi del soggetto interferente per la progettazione e la realizzazione delle stesse, previa sottoscrizione di specifica convenzione contenente le relative obbligazioni in capo alle parti.

3. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche caratterizzate da carenze strutturali in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione o ampliamenti urbanistici non rientranti nella pianificazione d'ambito, le opere di adeguamento e/o potenziamento eseguite dal Gestore sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali inclusi nella pianificazione d'ambito sono eseguiti dal Gestore e finanziati dalla tariffa del SII. È onere dei Comuni e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'ambito vigente.

5. In caso di ristrutturazioni che prevedano aumenti di volumi o di superfici significative soggette a SCIA o altro titolo autorizzativo, l'Utente è tenuto ad accertarsi che il Comune o l'Ente preposto abbia ottenuto preventivo parere dal Gestore in merito all'adeguatezza della rete acquedottistica da cui si deriva l'allaccio nonché della conformità dell'eventuale allaccio esistente. In caso di assenza del suddetto parere, l'Utente è tenuto ad attivarsi per l'ottenimento dello stesso prima dell'inizio dei lavori.
In caso di inadeguatezza della rete si rimanda a quanto disposto al precedente comma 3.
In caso di mancanza di conformità dell'allaccio si rimanda al successivo articolo 19 commi 4 e 7.

6. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni di cui al punto precedente, laddove tecnicamente possibile, il gestore provvederà alla collocazione dei misuratori di volume al limite di proprietà in numero pari alle unità immobiliari da servire.

Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

7. Nelle aree non servite da rete di distribuzione soggette a trasformazione d'uso o a Piani di Lottizzazione, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Listino Prezzi in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
Il Gestore, a seguito di richiesta, redigerà dunque il preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse eventualmente, non a titolo esclusivo, tutte le opere necessarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento delle reti e degli impianti, etc.).
Da suddetto preventivo restano esclusi gli allacci di utenza, per i quali dovranno essere richiesti specifici preventivi, da richiedere contestualmente all'estensione rete.

8. La presa in consegna delle opere, eseguite a scomputo oneri di urbanizzazione, da parte del Gestore, ovvero l'avvio della gestione, relativamente alla rete di acquedotto, resta subordinata al completamento dei lavori di sistemazione finale delle aree pubbliche ed alla loro presa in carico da parte dell'Ente Locale o Ente Pubblico proprietario dell'area.

Art. 12 Modalità di fornitura

1. Per le forniture continuative, l'acqua viene di norma fornita all'Utente ad efflusso libero, misurato da contatore.

2. La pressione minima è garantita in 15 m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Per pressioni superiori al valore minimo e fino a un massimo di 100 m di colonna d'acqua, l'eventuale riduzione della pressione è a carico dell'Utente. Qualora l'Utente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento nel rispetto di quanto disposto al successivo articolo 21 comma 2.
Qualora l'Utente segnali problemi di pressione alla propria rete interna, può richiederne la verifica da parte del Gestore mediante compilazione e trasmissione di apposita modulistica aziendale reperibile sul sito web www.brianzacque.it.
Nel caso in cui, a seguito di verifica la pressione risulti conforme, il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente un contributo per i costi dell'intervento, come da Listino Prezzi in vigore.

3. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del gruppo di misura non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa.

4. Il punto di consegna è rappresentato dal punto in cui è posto il gruppo di misura, che normalmente coincide con il confine tra proprietà pubblica e privata. La responsabilità del Gestore si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabile al Gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del Gestore di accedere o intervenire sui tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata.
Nei casi in cui il punto di consegna è situato in proprietà privata, resta di competenza e responsabilità del privato proprietario la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al gruppo di misura. È fatto obbligo al privato proprietario di segnalare al Gestore tempestivamente eventuali perdite presenti nel tratto di tubo ricompreso dal limite di proprietà al gruppo di misura. Nel medesimo tratto è altresì fatto divieto di installare impianti di trattamento che alterino i parametri di qualità chimico-fisica garantiti dal Gestore, nonché la realizzazione di tratti

che non possono essere misurati. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini).
L'EGA invita il Gestore a promuovere una campagna di sensibilizzazione a ricollocare i gruppi di misura al limite della proprietà pubblica/ privata o nelle immediate vicinanze della stessa e comunque accessibili anche in assenza dell'utente.
A tal fine, in caso di perdita lungo il tratto ricompreso tra il confine di proprietà e il gruppo di misura, il Gestore provvederà alla riparazione della perdita valutando l'opportunità di spostare al confine di proprietà il gruppo di misura. In caso di perdita lungo il tratto appena sopra indicato, nei casi in cui sia possibile lo spostamento del gruppo di misura ai confini di proprietà, il Gestore si farà carico dell'eventuale sostituzione della tubazione di allaccio esistente, scavi, rinterri e manufatto di alloggio gruppo di misura inclusi. Il Gestore si impegna inoltre a corrispondere all'utente l'importo stabilito all'interno del Listino Prezzi calcolato come stima parametrica dei costi da sostenere in funzione della lunghezza dello scavo e della tipologia di superficie da ripristinare. A seguito di quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di ripristino delle superfici preesistenti allo scavo rimane in capo all'Utente che non potrà in alcun modo rivalersi sul Gestore. Nel caso in cui il privato non acconsenta all'esecuzione dei lavori di riparazione della perdita, ove tecnicamente possibile, il Gestore provvederà all'installazione di un gruppo di misura al limite tra la pubblica e privata proprietà. D'ufficio questo verrà considerato come nuovo punto di consegna ai fini della definizione dei volumi consumati e della relativa fatturazione.
Nel caso in oggetto il Comune, ai fini della tutela di un bene essenziale, per evitare sprechi d'acqua e/o disservizi sulla rete di distribuzione, si impegna sin da ora a rilasciare l'autorizzazione per la posa del gruppo di misura su suolo pubblico.
Solo qualora per manifeste e motivate impossibilità tecniche di procedere come sopra rappresentato, il Gestore si riserva di valutare la sospensione, ovvero disattivazione, della fornitura per irregolarità della stessa in caso di opposizione perpetrata alla riparazione della perdita.
In caso di ristrutturazione della proprietà privata da parte dell'utente, con richiesta da parte dello stesso di spostamento del contatore dall'interno del fabbricato al confine tra proprietà pubblica e privata, nel caso di interesse da parte del Gestore, lo stesso concorre alla spesa nella misura del 50% del preventivo per lo spostamento del gruppo di misura, inclusi scavi su suolo pubblico, escluse opere per la costruzione del pozzetto/nicchia per alloggiamento del gruppo di misura e per il ricollegamento dello stesso con l'impianto idrico interno privato, che restano a carico dell'utente.

5. Il diametro e il tipo del contatore vengono stabiliti a insindacabile giudizio dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche segnalate in fase di richiesta. Nel caso in cui il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni dell'Utente, il Gestore potrà effettuarne la sostituzione a spese dell'Utente stesso, con conseguente modifica del contratto.

6. Il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle reti, degli allacci incluso il gruppo di misura, sino al punto di consegna definito al comma 4, nonché dell'osservanza delle norme disposte dalle Autorità competenti.
L'Utente è responsabile del manufatto di alloggiamento e/o del luogo di consegna della fornitura, comprensivo di sistemi di chiusura, quali chiusini / ante, sia relativamente alle misure di costruzione prescritte dal Gestore, sia alla protezione dal gelo e da danni in genere del gruppo di misura. In caso di contatore alloggiato in cameretta, deve essere garantita l'ispezione dell'intera superficie in pianta del manufatto.
L'Utente non deve effettuare modifiche non autorizzate al manufatto di alloggiamento che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura o dell'intera copertura, riporti di terreno).

Il gruppo di misura, all'interno dell'alloggiamento, deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno.
L'alloggiamento del contatore non deve contenere contatori, cavi o tubazioni di altri servizi (gas, elettricità, telefonia etc…) né apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione, gestione di impianti di irrigazione.

7. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni a causa del gelo o di danni subiti, sono a carico dell'Utente se resi necessari per incuria e/o responsabilità dell'Utente, sulla base del Listino Prezzi vigente.

8. Nel caso di rilevate irregolarità derivanti da inadeguatezza dell'alloggiamento del gruppo di misura o da modifiche eseguite dall'Utente, il Gestore, invierà diffida scritta provvedendo, in caso d'inadempienza a sospendere l'erogazione dell'acqua e/o a far eseguire i lavori da proprio personale incaricato, addebitandone le spese all'Utente.

9. I reclami in merito a valori di pressione, quantità e qualità dell'acqua sono verificati dal Gestore in prossimità al punto di consegna, che interviene nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del SII.

10. Per l'uso temporaneo si procede alla fornitura attivata a mezzo di colonnetta mobile con contatore (c.d. "collo di cigno"), l'attivazione sarà eseguita dal Gestore e il relativo costo è addebitato all'Utente. L'Utente è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in ordine all'utilizzo della fornitura e della colonnetta mobile.
Al riguardo si incentivano i Comuni, per quanto possibile, a richiedere al Gestore la posa di un allaccio dedicato a servizio delle aree dove si svolgono abitualmente le manifestazioni pubbliche/feste dei Patroni. Per l'installazione di colonnetta mobile con contatore (c.d. "collo di cigno") e/o gruppo di misura su allaccio del Comune è previsto un deposito cauzionale, come da Listino Prezzi reperibile sul sito www.brianzacque.it, che verrà trattenuto dal Gestore nel caso di danneggiamento della colonnetta mobile e /o mancato pagamento della fornitura.

11. Si annoverano tra gli usi temporanei anche gli allacci a servizio di cantieri, compresi quelli edili. In tale caso, il richiedente si obbliga a comunicare al Gestore il termine di ultimazione dei lavori. Da tale termine, la fornitura provvisoria si intende risolta di diritto con rimozione del contatore, salvo che venga sottoscritto un nuovo contratto definitivo di somministrazione, qualora compatibile con le caratteristiche tecniche dell'allaccio e del misuratore esistente.

12. I contatori che risultano già installati e contrattualizzati all'interno di singoli appartamenti condominiali rappresentano un'eccezione rispetto al disposto del presente Regolamento in quanto, sebbene misurino i consumi contrattuali, non sono installati presso il punto di consegna.

13. Gli impianti idropotabili di distribuzione interna con contatori installati presso i singoli appartamenti o in generale interno singole unità abitative di norma non sono dotati di un punto di consegna generale in pozzetto al confine di proprietà, dove si possa effettuare una chiusura generale e dove il Gestore possa garantire la presenza di una valvola antiriflusso generale di allacciamento.
Per tali tipologie di installazioni, il Gestore si impegna a realizzare a propria cura e spese, compatibilmente con la disponibilità di copertura finanziaria, il punto di consegna così come individuato dal presente dal presente regolamento ovvero pozzetto con gruppo di misura generale dotato di valvole monte - valle e antiriflusso.

Tale pozzetto sarà al confine di proprietà ovvero sul punto di competenza dell'impianto gestito dal GIDI (Gestore Idrico Della Distribuzione Interna) che dovrà consentirne la realizzazione.

14. I contatori installati presso le singole abitazioni e corrispondenti ai singoli contratti di fornitura resteranno attivi come punti di misura contrattuale ai fini della fatturazione del consumo. È fatta salva la possibilità del GIDI, senza costi aggiuntivi, di richiedere la disattivazione dei contatori nelle singole unità condominiali e aprire un solo contratto condominiale corrispondente al consumo misurato dal contatore unico installato al punto di consegna.
Tale nuovo punto di consegna ubicato al limite di proprietà, rappresenta il nuovo confine Gestore/Utente rispetto al quale il Gestore garantisce l'attività manutentiva con assunzione della relativa responsabilità. La manutenzione delle tubazioni, inclusa la riparazione delle perdite, poste a valle del nuovo punto di consegna e le connesse responsabilità restano in capo al soggetto/Utente deputato alla gestione della distribuzione idrica interna. Qualora il GIDI non provveda alla tempestivamente alla riparazione della perdita il Gestore potrà addebitare i costi corrispondenti ai consumi di acqua dispersa. Ferma restando la possibilità per il Gestore di sospendere l'erogazione al punto di consegna al fine di tutelare la continuità del servizio idrico sulla rete di distribuzione.

Art. 13 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua

1. Il Gestore garantisce la qualità dell'acqua fornita idonea al consumo umano in conformità alla normativa vigente.

2. L'acqua è erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nello stesso. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli indicati nel contratto.

3. Ogni modifica nell'uso dell'acqua potabile deve essere preventivamente richiesta al Gestore che provvederà, eventualmente e laddove non vi siano contrarie indicazioni sul nuovo utilizzo, a modificare le condizioni contrattuali. Nel caso in cui la comunicazione della variazione di uso non venisse effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolo dei consumi, secondo i corretti valori tariffari, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

4. Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio pozzo privato), è tenuto a indicarlo all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso, l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni imposte dal Gestore per garantire la separazione e non miscelazione tra acque pubbliche e private (ad esempio, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).

5. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.

6. È prevista la fornitura di acqua potabile esclusivamente nei casi previsti all'art. 9 del presente Regolamento. Il Gestore promuove inoltre, attraverso specifiche campagne e incentivi, l'utilizzo di acqua non potabile e il riuso di acqua depurata per usi irrigui o altri usi, così come previsto dall'art.1 comma 4 del Disciplinare Tecnico.

7. Non è prevista la fornitura dell'acqua potabile per usi irrigui se non nei casi previsti dall'art. 9 lett. B), del presente Regolamento (agrozootecnico/florovivaistico). In tutti gli altri casi allorché l'utente utilizzi l'acqua potabile, non in modo esclusivo, anche per usi irrigui sarà tenuto a riconoscere al Gestore l'intera tariffa applicata alla tipologia d'uso prevalente, ivi compresa la quota di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi dell'art. 42 e ss. del presente Regolamento.

8.Nel caso di richiesta di attivazione fornitura idrica a servizio di terreni agricoli privi di immobili, per contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", vengono definite le seguenti casistiche:

a) **Voltura mortis causa:** la fornitura idrica è un diritto quesito, che si trasferisce agli eredi con la proprietà del bene servito. La richiesta di voltura viene pertanto regolarmente registrata e la fornitura attivata.
b) **Vincolo edificatorio:** nel caso in cui uno strumento urbanistico ponga un vincolo edificatorio sul terreno, al fine di procedere il Gestore richiede all'utente il certificato di destinazione urbanistica che evidenzi il vincolo del quale è oggetto il terreno agricolo. Al ricevimento di tale documentazione, la richiesta dell'utente è regolarmente registrata e la fornitura attivata.
c) **Altri casi:** in tutti gli altri casi, al fine di procedere il Gestore richiede all'utente un'autorizzazione del Comune in deroga al citato art. 48 del Testo Unico dell'edilizia, nel rispetto dei principi di responsabilità e competenza per l'irrogazione delle sanzioni definiti dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001. Al ricevimento di tale documentazione, la richiesta dell'utente è regolarmente registrata e la fornitura attivata.

Per tutte queste casistiche, indicate alle precedenti lettere a), b), c), la categoria di utenza è quella dell'uso irriguo, per la quale verranno applicate:

- tariffa base fino alla soglia di mc. 120 annui (stessa tariffa base Altri Usi);
- tariffa 1° eccedenza da 121 a 500 mc annui (stessa tariffa 1° eccedenza Altri Usi);
- tariffa 2° eccedenza oltre 500 mc annui (applicazione della tariffa pari al doppio della tariffa 1° eccedenza Altri Usi);
- esonero dall'addebito delle quote di fognatura e depurazione.

Allorché l'acqua derivata sia destinata dall'utente contemporaneamente (unico contatore) a diversi usi (riferibili ciascuno a diverse tipologie d'uso), il Gestore provvederà a ripartire l'intero volume proporzionalmente al numero di concessioni, con applicazione della corrispondente tariffa.
L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua in conformità all'uso dichiarato, in base alle previste tipologie d'uso, e alla potenzialità richiesta, conformemente alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
In specie, è vietato all'utente l'utilizzo dell'acqua fornita per un uso diverso da quello dichiarato nel contratto di fornitura. Qualora venisse accertata la suddetta violazione, il Gestore ha diritto ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti per la fornitura secondo l'uso effettivamente accertato.

9. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l'uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, lavaggio autovetture, etc...) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente è tenuto, a seguito di comunicazione del Gestore, anche in assenza di specifiche ordinanze del Sindaco, a eliminare tale uso o trasferirlo nelle ore di minor richiesta. Qualora persistano comunque condizioni d'insufficienza di disponibilità idrica, il Gestore si riserva di applicare progressivamente le seguenti ulteriori misure:

- sospendere in tutto o in parte le forniture per uso extra-domestico, al fine di garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici;
- razionare la distribuzione, per zone, all'interno del territorio caratterizzato da insufficienza idrica.

Il Gestore si impegna ad attuare nell'immediato idonee misure di emergenza e a predisporre un piano per il ripristino della normalità.

Art. 14 Divieto di sub-fornitura

Non è mai consentita la subfornitura di acqua nei confronti di terzi. In caso di accertata violazione

sarà applicata la sanzione della disattivazione della fornitura e la contestuale risoluzione del contratto di fornitura a norma dell'art.1456 del Codice civile, fatta salva ogni eventuale azione civile e penale, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'Utente interessato a mezzo raccomandata A.R.

Art. 15 Interruzione o diminuzione della fornitura

1. Il Gestore può sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti e si impegna a contenere la sospensione o diminuzione della fornitura, con la maggior sollecitudine secondo quanto previsto nella Carta del SII.

2. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti a lui non imputabili, quali caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi (ad es. interruzione energia elettrica), scioperi, atti dell'autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche o ampliamenti della rete e degli impianti. Il Gestore dovrà, nel limite del possibile, preavvisare e limitare i disagi agli utenti, secondo quanto disposto dalla vigente normativa di settore. In tali casi, l'Utente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese.

3. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura senza preavviso nei casi d'interventi urgenti determinati da situazioni di pericolo;
- interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, interruzione elettrica etc…;
- interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso e massima limitazione di tempo dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del SII;
- perdite di acqua o guasti, o su impianti interni a valle del punto di consegna;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc… che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- limitazione, sospensione e/o disattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi Idrico Integrato, successivamente alla costituzione in mora a seguito di un precedente invio di un sollecito di pagamento e con addebito della relativa spesa, qualora il Cliente non abbia pagato la bolletta nei termini previsti dalla Carta dei Servizi Idrico Integrato;
- manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti. Il Gestore si riserva di applicare le penali previste dal Listino Prezzi per quelle situazioni in cui l'Utente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, per sostituire privatamente il contatore con un altro contatore o apportare modifiche al gruppo di misura. Il Gestore si riserva inoltre di avviare azioni giudiziarie nei confronti dell'utente;
- sospensione della fornitura successivamente all'invio della lettera di diffida, quando l'Utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
    - l'impianto e il gruppo di misura risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
    - il gruppo di misura sia collocato in pozzetti e/o nicchie e/o locali tali da non garantire la sicurezza del personale del Gestore (ad es. per presenza di altri sottoservizi, o spazi

chiusi e confinati) e l'Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;

- l'impianto e il gruppo di misura risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti da un punto di vista dimensionale;
- venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per interventi di lettura del contatore, di adeguamento e/o manutenzione del gruppo contatore nonché ogni qual forma di verifica ritenuta opportuna;
- vengano impedite modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore come, ad esempio, l'adeguamento delle prese antincendio prive di contatori o la regolarizzazione della posizione del gruppo di misura da porre al confine tra la proprietà pubblica e quella privata.

4. Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, l'Utente deve provvedere autonomamente all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 16 Modifiche alle condizioni di fornitura

Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali di fornitura qualora richiesto da oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio, ovvero qualora tali modifiche siano richieste od imposte da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, l'Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei SII.

Art. 17 Controlli su impianti e apparecchiature

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzati dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

2. In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso ricorrendo, se del caso, al supporto delle forze dell'ordine.

Art. 18 Facoltà di accesso alla proprietà privata

1. L'Utente riconosce al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.

2. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere e/o disattivare la fornitura del servizio fino a che le medesime siano eseguite, senza che l'Utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

TITOLO 2 NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 19 Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La realizzazione dell'allacciamento e la posa del misuratore fiscale sono subordinati al pagamento di un contributo economico da cui deriva l'esclusivo diritto all'utenza al servizio erogato dal Gestore. Le opere realizzate a seguito del pagamento di detto contributo restano di proprietà, fino al limite di competenza, del Gestore con i conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Resta in capo al Gestore la facoltà, valutato il permanere delle condizioni minime contrattuali di fornitura in termini di pressione e conseguentemente di portata alle utenze, di concedere la derivazione di utenza direttamente da altre tubazioni di allacciamento, senza la necessità di dover ottenere autorizzazioni e/o nulla osta da utenza alcuna e senza dover riconoscere ad utenza alcuna indennizzi di sorta.
Quanto sopra nell'ottica di una razionalizzazione dei servizi presenti nel sottosuolo, di preservare le reti d'acquedotto dalla creazione di ulteriori prese che ne determinerebbero un indebolimento strutturale con conseguente compromissione della tenuta idraulica della stessa.

2. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica a ridosso della proprietà del richiedente o a tubazioni di allacciamento con diametro sufficiente a garantire ulteriori derivazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali di fornitura.

3. Il diametro degli allacciamenti alla rete idrica sarà definito a insindacabile valutazione tecnica da parte del Gestore in relazione al diametro della condotta stradale e all'esigenze dell'Utente.
Analogamente, il gestore si riserva la possibilità di definire il diametro del contatore da installare sulla base dei dati forniti dall'Utente in fase di richiesta.

4. Salvo esplicita autorizzazione, non sono concessi allacciamenti su tubazioni con diametro minore o uguale a DN 65 mm (acciaio, ghisa, prfv) o De 75 mm (pvc, pead).

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il Gestore, su richiesta dell'utente, redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse, eventualmente, tutte le opere necessarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 strettamente attinenti con la concessione richiesta, ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento delle reti e degli impianti, etc.
Per la fornitura di acqua nelle vie pubbliche ove non esista la conduttura, il richiedente è tenuto al prolungamento della tubazione esistente fino all'altezza dello stacco dell'allaccio di utenza a servizio della sua proprietà. In ogni caso di estensione, la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata per le operazioni di spurgo.

6. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade e la realizzazione delle massicciate stradali. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente fornirà per iscritto le precisazioni in merito al posizionamento del punto di consegna, assumendo la responsabilità di quanto comunicato.

7. Gli eventuali allacciamenti predisposti in ambito di lottizzazione e rimasti inutilizzati, ovvero inattivati, per un tempo tale da comprometterne lo stato di conservazione (poiché interessati da fenomeni corrosivi che generano punti di debolezza da cui possono scaturire perdite e da mancanza di flusso che comporta inevitabilmente il deposito di incrostazioni che in presenza di flusso andrebbero a staccarsi gradualmente inficiando negativamente sulla qualità dell'acqua erogata al

punto di consegna) possono essere ritenuti, previa verifica in loco, non più idonei dal Gestore, che potrà conseguentemente negare qualsiasi utilizzo delle tubazioni e provvedere alla loro eliminazione. L'Utente dovrà pertanto procedere ad avanzare richiesta di nuovo allacciamento.

Art. 20 Gruppi di misura

Installazione

1. I gruppi di misura, conformi alla normativa vigente, sono collocati al limite del confine tra proprietà pubblica e privata e comunque in luogo facilmente accessibile dall'esterno anche in assenza dell'utente.

2. Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza.
Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che prevedano aumenti di volumi o di superfici significative soggette a SCIA o altro titolo autorizzativo, si richiama quanto previsto al precedente art. 11, commi 5 e 6.

3. In caso di manutenzione straordinaria o rifacimento integrale di impianti interni con contatore multiutenze, ove tecnicamente fattibile, è fatto obbligo per i clienti proprietari richiedere contatori monoutenza, previa separazione delle reti interne.

4. I contatori sono normalmente installati, secondo gli Standard definiti nelle Linee guida del Gestore e allegati al presente Regolamento in:

Pozzetto o cameretta, in modo che il quadrante di lettura del contatore si trovi a una profondità di 20/30 cm dal piano del chiusino. Dovrà inoltre essere previsto dall'Utente un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.
Il richiedente provvederà direttamente alla sua realizzazione, rispettando le misure nette interne fornite dal Gestore, assumendosene ogni conseguente responsabilità per quanto attiene il dimensionamento e la realizzazione di ogni e qualsiasi elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura, nonché dovrà consentire un'apertura tale da permettere al Gestore l'eseguirsi dell'attività manutentiva al gruppo di consegna.
Le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso di competenza dell'Utente di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna)in corrispondenza dell'impianto idraulico interno, ai sensi della normativa vigente relativa agli impianti interni degli edifici (DM 37/2008 e s.m.i.), e comunque non nel manufatto che ospita il gruppo di misura del Gestore.
Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura o dell'intera copertura, riporti di terreno), il Gestore ne impone la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese dell'Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico, che rimangono a carico del soggetto che effettua il rifacimento del piano stradale (Comune/terzo incaricato).
Il gruppo di misura deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno;

In nicchia con sportello, il sistema di coibentazione realizzato dall'Utente deve ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Anche in questo caso, il manufatto dev'essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

Come per il pozzetto o la cameretta, le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso di competenza dell'Utente, di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento, in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del richiedente sull'impianto idraulico interno e comunque non nel manufatto che ospita il gruppo di misura.

5. Il contatore funzionante e dotato di regolare sigillo di garanzia è di proprietà del Gestore, che lo fornisce in uso all'utente. In base al Listino Prezzi in vigore ed alla tipologia di misuratore da installare, il Gestore determinerà il contributo richiesto per l'installazione del misuratore. Il pagamento del contributo per l'installazione del misuratore non dà al Cliente alcun titolo di proprietà sulla strumentazione installata.

6. La posa del contatore avverrà solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento e dei sistemi antiriflusso, laddove necessario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
La manutenzione e la cura dell'alloggiamento, compresi i relativi sistemi di chiusura, spettano all'utente.

7. Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazioni del Gestore, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e comunque accessibile dall'esterno. Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità tecnica realizzativa di altre soluzioni, il Gestore potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà.

8. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno di proprietà del Gestore, che costituisce parte integrante del gruppo di misura, per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte dell'impianto di competenza dell'Utente. L'Utente dovrà comunque provvedere, laddove necessario, all'installazione di un dispositivo antiriflusso sul proprio impianto idraulico interno come previsto nel presente Regolamento e suoi allegati.

Rimozione

9. La rimozione del contatore può essere richiesta solo da parte dell'intestatario del contratto di fornitura e in forma scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web www.brianzacque.it. Il Gestore all'atto della rimozione del contatore provvederà contestualmente o in un secondo momento, a sue spese, al taglio della presa nelle seguenti condizioni:

a) posizione del gruppo di misura non a norma;
b) tubazione di allaccio non in buono stato di conservazione e/o rimasti inutilizzati per diverso tempo con acqua stagnante da cui possono conseguire alterazioni organolettiche in caso di riattivazione della stessa.

10. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore o al taglio della presa, nei casi di cui al successivo art. 29 comma 4.

11. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione viene redatto il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Ad avvenuta esecuzione della disattivazione richiesta, il Gestore provvede all'invio all'Utente di una comunicazione di riscontro.

12. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione/subentro, secondo quanto previsto dal Listino Prezzi in vigore.

Se all'atto della rimozione del contatore il Gestore avrà provveduto al taglio della presa, o a definire l'allaccio e/o la posizione del gruppo contatore non conformi e/o non idonei per una successiva richiesta di reinstallazione/subentro, tali tipologie di domande non potranno essere evase.
Il richiedente, in tali casi, sarà dunque invitato a presentare domanda per la realizzazione di un nuovo allaccio, assumendosene tutti i costi che ne derivano, come da Listino Prezzi in vigore.
Il presente articolo è da intendersi applicato anche a situazioni derivanti da disattivazione per morosità.

Spostamento

13. Lo spostamento del gruppo di misura è effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Listino Prezzi in vigore.
L'Utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.

14. Qualora il gruppo di misura venga a trovarsi in luogo non idoneo, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, a insindacabile giudizio del Gestore, lo stesso provvederà allo spostamento a spese dell'utente, secondo quanto previsto dal Listino Prezzi in vigore, salvo lo spostamento non sia conseguente ad adeguamento a disposizioni normative.

Guasti, malfunzionamenti e verifiche metrologiche

15. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati conteggiate dal misuratore.

16. Qualora l'utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Gestore per il suo ripristino. La richiesta va inoltrata al Gestore nelle modalità previste dalla Carta del Servizi.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo all'applicazione delle penali previste dal Listino prezzi in vigore, alla sospensione dell'erogazione della fornitura, alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.
Nel caso di sostituzione del misuratore da parte del Gestore per misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione misuratori, il Gestore concorda, se necessario, preventivamente con l'utente un appuntamento per la sostituzione. La sostituzione del misuratore comporta, da parte del Gestore, la compilazione di un verbale di intervento o ordine di lavoro, che può essere fornito all'Utente in caso di richiesta. Il verbale d'intervento dovrà riportare la causale della sostituzione (misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, campagna di sostituzione), vecchia e nuova matricola misuratore e lettura del misuratore sostituito.

17. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore può richiederne la verifica metrologica, secondo quanto previsto dalla Carta del SII.
Tale verifica prevede l'invio del misuratore ad un laboratorio specializzato terzo rispetto al Gestore. In questo caso i tecnici del Gestore prelevano il contatore, sostituendolo con un contatore nuovo. Il Gestore comunicherà per iscritto all'utente i risultati della verifica nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore addebita all'utente i costi dell'intervento, come da Listino Prezzi vigente reperibile sul sito www.brianzacque.it. Viceversa, nel caso in cui la verifica metrica confermasse il non corretto

funzionamento del contatore, i costi restano in capo al Gestore.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, il misuratore risulti guasto o mal funzionante ovvero evidenzi una percentuale di errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, il Gestore provvede alla ricostruzione dei consumi non correttamente registrati (sulla base dell'errore di misurazione accertato) e alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione all'utente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica. La ricostruzione dei consumi avviene sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore.

18. Nel caso di richieste dell'utente finale in contraddittorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 93/17 alla Camera di Commercio competente per territorio, i costi dei controlli in contraddittorio sono a carico del soggetto richiedente. In caso di esito della misura a lui favorevole, l'Utente può chiedere al Gestore il rimborso delle spese sostenute.

19. Le domande di verifica metrologica del contatore, anche in contraddittorio, possono essere richieste solo in relazione a misuratori fiscali effettivamente posati sull'utenza al gruppo di misura. Non saranno accolte richieste di verifica su contatori già rimossi, sostituiti dal Gestore; al riguardo fanno fede la data di presentazione della richiesta e quella di rimozione/sostituzione del contatore desumibile dal verbale d'intervento.
20. Le domande di verifica metrica di secondo livello, con rimozione dei sigilli, possono essere richieste esclusivamente per i misuratori meccanici, non risultando eseguibile per i misuratori statici.

Art. 21 Impianti e reti interne dell'Utente

1. Per la realizzazione di impianti e reti interne dell'Utente, di seguito si indicano, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune norme tecniche di realizzazione:

- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto o a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sotto passare o essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del gruppo di misura. La parte aerea dell'allacciamento del

Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata; pertanto, non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato collegare l'acqua proveniente da pozzi e/o sorgenti private alla rete interna collegata alla rete di acqua potabile del Gestore.

2. È vietata, salvo autorizzazione scritta del Gestore su esplicita richiesta avanzata dall'Utente, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approvvigiona di idonei serbatoti di accumulo a vaso chiuso o aperto e preleva l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto serbatoio, il quale deve tassativamente essere preceduto da apposito dispositivo antiriflusso fatto installare a carico del GIDI (Gestore Idrico del Distribuzione Interna) come descritto dettagliatamente nel presente Regolamento e suoi allegati.

Anche nei casi di esplicita autorizzazione scritta da parte del Gestore, qualora si evidenzino ripercussioni (come abbassamenti di pressione) sulla rete di distribuzione generate dall'impianto privato, il Gestore si riserva la facoltà di ridurre la portata di aspirazione.

3. L'Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, serbatoi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all'antincendio.

4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità circa la rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale entro il limite di cui all'art. 12 comma 2.

5. È vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura.

6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi deve situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente.

7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non deve risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi.

8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, etc.) devono essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del Gestore.

9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) deve essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.

10. È vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli Utenti che realizzeranno tali derivazioni.

11. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore installa un unico contatore generale ed emette una sola fattura relativa ai consumi rilevati dallo stesso.
Ogni Utente ha facoltà di collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative.
Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato, non ne riconosce come

vincolanti le letture effettuate e pertanto nessuna eccezione può essere sollevata dall'Utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.
All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti. È inoltre compito dell'Utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del gruppo di misura ed alla predisposizione di idonea protezione dal gelo, così come previsto dal presente Regolamento.
L'Utente deve, altresì, garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, anche a mezzo dell'installazione di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.) sull'impianto di distribuzione idrica interna. La manutenzione delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il gruppo di misura è a cura e spese dell'Utente. Per le specifiche tecniche, si rimanda alle Linee Guida allegate al presente Regolamento.
L'Utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le esigenze con impianti di sollevamento o apparecchi di riduzione della pressione. In questo caso le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua.
Nel caso di nuovi edifici in condominio, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare o almeno l'installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

Perdite su impianti e reti interne

12. L'Utente deve verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
13. Il Gestore non applicherà tariffe agevolate per consumi anomali dovuti alle suddette perdite ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 35 – Perdite Occulte.

Art. 22 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità previste nella Carta del SII. Il Gestore può, per ragioni oggettive e motivandone la causa, respingere, stante le condizioni infrastrutturali esistenti, la richiesta avanzata.

2. La domanda deve essere compilata per intero senza tralasciare alcuna delle informazioni richieste; in ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
Successivamente alla completa trasmissione della domanda e all'esecuzione del conseguente sopralluogo da parte del Gestore, è emesso un preventivo di spesa la cui validità è di 120 giorni.

3.In seguito alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo, i lavori saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del SII.

4. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Listino Prezzi in vigore.

5. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, l'Utente deve corrispondere in via anticipata al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Listino Prezzi in vigore.

6. Il pagamento dell'importo preventivato di allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto nel presente Regolamento.

7. L'Utente, in caso di mancata accettazione del preventivo per i lavori richiesti, decorsi 120 giorni di validità dall'invio dello stesso, è tenuto al pagamento di un contributo per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato all'emissione del preventivo non accettato. Tale contributo è quantificato come da Listino prezzi, reperibile sul sito www.brianzacque.it e come previsto nella modulistica oggetto della domanda di nuovo allacciamento.

Art. 23 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore

1. Coloro che si approvvigionano da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità di acqua prelevata. Gli strumenti di misura devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.

2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore.

3. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.

4. I soggetti che si approvvigionano da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto devono comunicare al Gestore, contestualmente alla denuncia annuale per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'articolo 61 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:

- la matricola del contatore installato;
- la lettura rilevata al 31/12 di ciascun anno;
- i metri cubi misurati al 31/12 di ciascun anno.

5. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti aumentato del 25%.

TITOLO 3 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 24 Sottoscrizione del contratto

1. La fornitura viene attivata solo dopo la stipula tra l'Utente ed il Gestore del contratto di somministrazione per l'uso dichiarato dall' Utente e dopo l'avvenuta realizzazione dei lavori di allacciamento necessari per l'erogazione. Il contratto può essere intestato ad una sola persona fisica/giuridica.

2. Il contratto sottoscritto tra le parti e validamente costituitosi, viene trasmesso all'Utente con l'invio della nota di riscontro dell'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta, riportante i dati della nuova utenza contrattualizzata.

3. Il modulo contrattuale debitamente sottoscritto dall'Utente deve essere obbligatoriamente trasmesso al Gestore nelle modalità riportate nella Carta dei Servizi e nel modulo di richiesta.

4. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:

a) il proprietario dell'immobile;

b) il titolare di un diritto reale o personale di godimento (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
c) l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
d) il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.

5. Il contratto deve essere corredato dalla documentazione comprovante la proprietà, la titolarità del diritto reale o personale di godimento, nonché dalla documentazione relativa alla qualità del richiedente (nel caso di amministratore condominiale, legale rappresentante o delegato).

6. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli Utenti con posizioni debitorie nei confronti del Gestore, fino a che le stesse non siano state estinte.
Con riferimento alle utenze nascoste, l'utente è informato del fatto che è tenuto a regolarizzare tempestivamente la propria posizione contrattuale e di insolvenza. L'utente sarà pertanto tenuto a stipulare apposito contratto di fornitura e verrà dotato di separato misuratore, ferme restando le disposizioni di legge. Nel caso di morosità pregresse in capo all'effettivo intestatario della fornitura, le stesse, al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contrattuale dell'utente nascosto, saranno ripartite pro quota sulla base del numero di concessioni sottese tra l'effettivo intestatario della fornitura e l'/gli utente/i nascosto/i.

7. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alla normativa tecnica vigente. Il Gestore richiede idonea documentazione che ne attesti la conformità e si riserva di rifiutare o sospendere la fornitura per le installazioni non conformi.

8. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto e i rapporti tra Gestore ed Utente saranno regolati secondo quanto previsto nell'articolo 21 comma 11 del presente Regolamento.

Art. 25 Contributi – validità richieste prestazioni

1. L' Utente è tenuto a pagare i contributi e/o le spese previste per ogni prestazione inerente al rapporto di utenza quantificate dal vigente Listino prezzi reperibile sul sito web www.brianzacque.it.
Le spese e/o i contributi dovuti sono elencati nel vigente Listino prezzi alla voce "Altri servizi acquedotto".
Le modalità di pagamento sono specificate nella modulistica scaricabile dal sito www.brianzacque.it.

2. Tutte le prestazioni richieste dall'utente, subordinate a:
- necessaria presenza dell'utente stesso per l'effettuazione del sopralluogo;
- lavori da eseguirsi a carico dell'utente stesso;
- trasmissione di documentazione integrativa a carico dell'utente stesso, non presentata in sede di richiesta della prestazione e desumibile dalla modulistica presente sul sito www.brianzacque.it,

saranno tenute in stato sospeso dal Gestore per la durata di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione integrativa da parte del Gestore al recapito indicato sul modulo di presentazione della richiesta di prestazione. Decorso tale termine, in perdurante assenza di riscontro da parte dell'Utente, la richiesta di prestazione è da intendersi come non più necessaria e, pertanto, la stessa è da considerarsi come rinunciata.

Art. 26 Deposito cauzionale

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Utente è tenuto al versamento del deposito cauzionale

addebitato in fattura nei termini e nella misura stabilita con Delibera ARERA n. 86/2013/R/com e s.m.i. ed è determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, nel rispetto dei valori massimi definiti da ARERA.

2. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli Utenti con domiciliazione bancaria o postale delle fatture. Inoltre, il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.

3. Il deposito cauzionale può essere aggiornato all'inizio di ogni periodo regolatorio secondo le regole previste da ARERA e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in fattura.

4. Il deposito cauzionale è restituito previa verifica dell'assenza di insoluti, sulla prima fatturazione utile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di riaccredito.

5. In caso di insoluto, il Gestore provvederà a conguagliare i propri crediti con il deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti da ARERA, fatta salva ogni ulteriore azione derivante dal contratto e dalle disposizioni vigenti. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 gg solari dalla data di disattivazione/subentro, ovvero di voltura, della fornitura.

Art. 27 Durata del contratto

Il contratto ha la durata di un anno, ed è tacitamente prorogato di anno in anno, salvo recesso dell'utente. L'utente esercita tale diritto presentando al Gestore l'apposito modulo di disdetta reso disponibile da Brianzacque presso il sito web www.brianzacque.it e presso gli sportelli presenti sul territorio.

Art. 28 Modifiche del contratto

1. L'Utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, con apposita domanda corredata della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in questa ipotesi:

- la variazione della tipologia di fornitura;
- la variazione del diametro del contatore;
- i cambiamenti di ragione o di denominazione sociale senza modifica del codice fiscale;
- la variazione di sede o domicilio o indirizzo di recapito delle fatture;
- la trasformazione o la fusione della società senza modifica del codice fiscale;
- la variazione dell'Amministratore, in caso di utenze intestate al condominio.

2. Se la modifica comporta un intervento del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione sono indicati all'interno del preventivo stesso e i cui costi sono previsti dal Listino Prezzi vigente.

3. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, con decisione motivata.

Art. 29 Modalità di disdetta del contratto

1. L'Utente che ha richiesto la disdetta del contratto di fornitura continua a essere responsabile degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto sino alla data di scioglimento dello stesso.

2. Il Gestore provvede alla disdetta del contratto di fornitura con contestuale disattivazione dell'utenza nel rispetto delle tempistiche previste dalla Carta dei Servizi.

3. Nel caso in cui, a seguito del recesso dell'utente finale, il Gestore rilevi che la posizione del gruppo di misura e/o l'allaccio non siano a norma di legge, lo stesso si riserva il diritto di rimuovere il contatore ed al taglio della presa. Pertanto, qualora venisse presentata richiesta di riattivazione/subentro nella suddetta fornitura, si dovrà procedere ad un nuovo allacciamento con i costi a carico dell'Utente, secondo quanto previsto dal vigente Listino Prezzi.

Art. 30 Voltura

1. La richiesta di voltura è inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata.

2. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative, così come riportato nel Listino prezzi.

3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il Gestore provvede ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

4. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, entro 45 giorni solari dalla data di richiesta voltura.

5. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata limitata/sospesa per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

6. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza deve, entro 90 giorni dalla data del decesso, richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore (ovvero a cessare l'utenza entro 90 giorni dal decesso) mediante presentazione di:

a) apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), il richiedente comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che deve essere opportunamente validata dal Gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

In tale caso, il Gestore:
a) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
b) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

7. Il Gestore, qualora riscontri incongruenze circa la correttezza dell'intestazione di un contratto di fornitura a seguito di decesso, contatta il nuovo intestatario al fine di regolarizzare la posizione in essere. A tale scopo, il Gestore utilizza un servizio di voltura telematica tramite messaggistica istantanea per il perfezionamento del contratto di fornitura a distanza.
Il contratto stipulato a distanza si intende concluso quando l'Utente riceve la comunicazione scritta di riscontro da parte del Gestore.
Con la prima bolletta utile si provvede all'addebito delle spese amministrative, come indicato sul Listino Prezzi reperibile al sito www.brianzacque.it.

8. Nel caso persista l'incongruenza circa la correttezza dell'intestazione del contratto a seguito di decesso, senza che sia stata richiesta voltura ovvero disdetta, il Gestore può procedere alla chiusura del punto di consegna tramite rimozione/sigillatura del misuratore e cessazione d'ufficio dell'utenza contrattualizzata.

Art. 31 Riattivazione e subentro nella fornitura

1. La riattivazione della fornitura ovvero il subentro della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.

2. Il Gestore può, per motivate ragioni da comunicarsi al richiedente, non dar corso a richieste di riattivazione/subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà od ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti in situazione di pericolo.

3. In caso di successione, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento di un immobile con un punto di fornitura disattivato e misuratore piombato, il nuovo titolare deve presentare domanda di subentro, sottoscrivendo il relativo modulo corredato della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi:
- la compravendita dell'immobile;
- la costituzione di un diritto di usufrutto;
- la nuova stipula di un contratto d'affitto o di locazione.

4. Agli effetti del rapporto tra Gestore ed Utente, la sottoscrizione della domanda di riattivazione/subentro avvia l'iter tecnico/amministrativo per il perfezionamento di un nuovo contratto. Il Gestore, verificata la regolarità di tutta la documentazione, provvede a perfezionare il contratto di fornitura, che si intende attivato con l'invio della nota di riscontro di avvenuta esecuzione della prestazione richiesta. In caso di richiesta di integrazione della documentazione, decorsi 120

giorni in perdurante assenza di riscontro da parte dell'Utente, la richiesta di prestazione è da intendersi come non più necessaria e, pertanto, la stessa è da considerarsi come rinunciata.

5. In caso di domanda di subentro su presa antincendio, la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione di assoggettabilità dell'attività alla normativa di settore nonché dall'attestazione del progettista dell'impianto antincendio in merito alla conformità ed adeguatezza della presa dell'allaccio/contatore esistente con timbro di deposito del progetto presso il comando provinciale dei VV.FF.

6. Nel caso di subentro/riattivazione di un punto di fornitura disattivo e/o dell'allaccio non a norma, il subentro/riattivazione deve intendersi come nuova attivazione con presentazione della richiesta di nuovo allacciamento, con i costi a carico dell'Utente, secondo quanto previsto dal vigente Listino Prezzi.

Art. 32 Risoluzione del contratto

Il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 comma 8, può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454, 1456 del Codice Civile, per inadempimento agli obblighi prescritti dal Presente Regolamento nonché per presentazione di dichiarazioni mendaci.

Art. 33 Cessione del contratto

L'Utente non può cedere il contratto a terzi, né è mai consentita la subfornitura di acqua nei confronti di terzi.

Art. 34 Tariffe

1. Le tariffe del SII relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono determinate in ottemperanza al metodo tariffario pro tempore vigente ed applicate dal Gestore, mediante l'applicazione del conguaglio in costanza del periodo temporale a cui si riferisce, dandone informativa in fattura e pubblicazione sul proprio sito.

2. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare, in osservanza a quanto stabilito da ARERA.

3. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

4. Per ottenere eventuali agevolazioni previste dalla normativa di settore, l'Utente deve avanzare al Gestore richiesta documentata nei termini e modi stabiliti. Il Gestore rende disponibile le informazioni sul proprio sito internet.

Art. 35 Perdite occulte - Assicurazione contro le perdite occulte

1. Sono classificate come perdite occulte quelle perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà.
Con normale diligenza si intendono tutte le attività che sono normalmente deputate al responsabile della custodia dell'impianto ai sensi del Codice Civile. Per tale ragione sono considerate perdite occulte tutte quelle perdite, non visibili, ascrivibili alla dimostrazione del caso fortuito, ossia nella

individuazione di una causa esterna non imputabile al custode.
Rientrano nella definizione di perdita occulta, le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi per le sole utenze uso condominiale, nonché l'avvenuto utilizzo improprio da parte di soggetti terzi (per esempio mediante denuncia di furto d'acqua presentata alla Pubblica Autorità territorialmente competente).

2. Sono escluse le perdite e i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti e degli accessori di utilizzazione di acqua e degli scarichi privati.
Non sono oggetto di rimborso e/o sgravio le perdite:

- causate da difettoso funzionamento di rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione di acqua, addolcitori;
- derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente;
- conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall'Utente o da terzi;
- conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti a ogni specie di danno indiretto;
- subite dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- derivanti da colpa grave dell'Utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;
- causate da terremoti e da inondazioni.

3. Sono inoltre escluse dal rimborso e/o sgravio tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le perdite e tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.

4. Gli Utenti hanno la possibilità di aderire ad una forma di tutela assicurativa a copertura di maggiori consumi dovuti a perdite occulte nella rete interna di proprietà.
L'adesione alla polizza collettiva è su base volontaria e la disciplina ed il funzionamento di tale forma assicurativa sono regolati mediante apposite condizioni di assicurazione disponibili sul sito internet www.brianzacque.it.
L'adesione alla copertura assicurativa non esclude in ogni caso l'utente dalla facoltà di accedere alle tutele previste in caso di perdite occulte dal TIMSII – Strumenti di misura (All. A, Del. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 e s.m.i.).
Le suddette tutele sono attivabili in caso di consumo anomalo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento.
Le modalità e le tempistiche per accedere alle tutele previste in caso di perdite occulte sono riportate nella Carta dei Servizi.

Art. 36 Fatturazione

1. La fattura comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e gli eventuali altri oneri connessi all'erogazione del servizio, come descritti al successivo comma 13. La fatturazione avviene con periodicità: a) almeno semestrale (2 fatture anno), per utenti con consumi medi fino a 100 mc/a; b) quadrimestrale (3 fatture anno), per utenti con consumi medi da 101 fino a 1.000 mc/a; c) trimestrale (4 fatture anno), per utenti con consumi medi da 1.001 a 3.000 mc/a; d) bimestrale (6 fatture anno), per utenti con consumi medi superiori a 3.000 mc/a.

2. La modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione è indicata all'articolo 62 e seguenti del presente Regolamento.

3. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.

4. La lettura del contatore viene eseguita, anche mediante la telelettura, secondo le modalità specificate dalla Carta dei Servizi. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi.

5. È facoltà dell'Utente comunicare al Gestore direttamente l'autolettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura.

6. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a personale dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di assenza, l'Utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentire la lettura da parte di un proprio incaricato.
Nel caso di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, l'utente riceve, con almeno 48 ore di preavviso e possibilmente in forma riservata, comunicazione circa giorno e fascia oraria dei passaggi del personale del Gestore incaricato alla lettura.

7. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

8. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.

9. La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento della fattura, rilevati attraverso la lettura, o telelettura, oppure un'autolettura fornita dall'utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati.
I consumi fatturati sono i consumi addebitati in bolletta per il periodo di competenza (periodo a cui si riferisce la bolletta).
I consumi rilevati (o a lettura) sono i consumi realmente effettuati tra due letture certe (per "letture certe" si intendono le letture rilevate dall'operatore incaricato da Brianzacque o le autoletture comunicate dall'utente e validate dal Gestore).
I consumi stimati o in acconto sono i consumi che vengono calcolati, in mancanza di letture certe, basandosi su una stima (consumi presunti).
Il calcolo del consumo stimato "Cs" viene eseguito applicando la seguente formula "Ca/365 x Ns" dove:
- Ca: è il consumo medio annuo valido per l'anno corrente;
- Ns: rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.
In mancanza di dati storici per il calcolo del consumo medio annuo, si procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito. Vi può essere una differenza tra i consumi stimati e quanto effettivamente indicato dal contatore, questa differenza verrà conguagliata con una successiva bolletta, detta appunto di conguaglio (o a saldo).

10. In caso di utenze attive, qualora la fattura presenti un importo a debito/credito pari o inferiore ad € 20,00, il Gestore si riserva di emettere la stessa fattura con importo da pagare pari a € 0,00, ed informando l'Utente che il debito/credito, sarà compensato nella successiva prima bolletta utile, fino ad esaurimento del credito.

11. Nei casi accertati di manomissione del contatore e/o di prelievo abusivo da parte dell'Utente e in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, ferma restando l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Listino Prezzi in vigore e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il

contratto ai sensi del precedente art. 32, il consumo sarà determinato dal Gestore sulla base del consumo stimato di cui al precedente punto 9.

12. Di norma le forniture sono fatturate alternando l'addebito di consumi presunti e consumi a saldo, con conguaglio in base al consumo registrato tra le letture effettive e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

13. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.

14. Contestualmente agli importi per consumo, saranno addebitati altri importi eventuali quali: quote fisse, tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio, corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore, rimborsi di spesa, deposito cauzionale, imposta di bollo, arrotondamenti degli importi fatturati, interessi di mora per ritardati pagamenti, indennizzi, penali spese per esazione, contributo fornitura e installazione contatore, importi per il riconoscimento di debiti pregressi.

Art. 37 Pagamenti

1. Le fatture devono essere pagate integralmente entro le scadenze indicate sulle medesime e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

2. Sui pagamenti che vengono effettuati successivamente alla scadenza riportata sulla fattura, si applicano gli interessi convenzionali per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo: per il ritardato pagamento gli interessi saranno pari al:

a. tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato di 3,5 punti con riferimento alle utenze domestiche, condomini, microimprese e utenti non disalimentabili, in ottemperanza a quanto previsto dalla REMSI (allegato A alla delibera 311/2019/R/idr e s.m.i);
b. tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, per le restanti utenze.

3. La pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

4. L'Utente è tenuto al pagamento dell'importo indicato in bolletta, senza possibilità alcuna di operare decurtazioni dello stesso, adducendo qualsivoglia motivazione; è altresì vietato applicare di propria iniziativa dilazioni di pagamento non autorizzate e non definite dal Gestore, in conformità al disposto di cui all'art. 39 (Rateizzazione dei pagamenti) del presente Regolamento.

5. Qualsiasi pagamento effettuato oltre le scadenze indicate nelle bollette verrà imputato alle fatture insolute più risalenti nel tempo indipendentemente dall'imputazione effettuata dall'utente anche in deroga all'art. 1193 c.c. e 1194 c.c.

6. Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare i pagamenti, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.

7. Le fatture vengono inoltrate ai recapiti indicati dall'intestatario del contratto secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi. Il Gestore rende disponibile la possibilità di ricevere e scaricare le fatture in formato elettronico.

8. Qualora la fatturazione sia riferita a consumi risalenti a più di due anni, l'Utente, nei casi previsti dalla regolazione vigente, può eccepire la prescrizione dei relativi pagamenti ai sensi della Delibera

ARERA n. 547/2019/R/idr attuativa della Legge di bilancio 2018 (L. 205/17) e della Legge di bilancio 2020 (L. 160/19), secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Art. 38 Morosità dell'Utente

1. Qualora l'Utente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, il Gestore addebita sulla successiva fattura utile interessi calcolati come al precedente art. 37.
In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente oltre il termine di pagamento indicato in fattura, decorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza della fattura stessa, il Gestore, invia all'utente un primo sollecito bonario di pagamento a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) o tramite SERCQ qualora l'Utente abbia validamente eletto il proprio domicilio digitale speciale.

2. A seguito dell'invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, il Gestore, mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o tramite SERCQ qualora l'Utente abbia validamente eletto il proprio domicilio digitale speciale, provvede ad intimare all'utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a quaranta (40) giorni solari a partire dal ricevimento da parte dell'Utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.
Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore inserisce nel testo della costituzione in mora un avviso nel quale richiama il modulo per eccepire la prescrizione allegato alla fattura contenente gli importi prescrittibili.
La costituzione in mora riporta inoltre i recapiti con i quali l'Utente può comunicare al Gestore che l'azione di costituzione in mora è infondata qualora le bollette contestate siano state pagate entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero nei casi in cui non possa essere avviata la procedura di costituzione in mora, come previsto al successivo punto 3.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto inviato entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, relativo a:

1. ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato;
2. fatturazione di importi anomali (da intendersi quale importo di ammontare pari o superiore a quello per il quale l'Utente ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'art. 42 RQSII, ovvero qualora la fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici mesi) superiori a 50 (cinquanta) euro;
3. fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulta maturata la prescrizione.

4. In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, trascorsi ulteriori 7 giorni lavorativi dalla data ultima di pagamento indicata nella lettera di costituzione in mora, qualora l'Utente non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto il Gestore:

1. in caso di utente disalimentabile, procede alla limitazione e successiva sospensione/disattivazione della fornitura secondo quanto previsto dalla regolazione vigente;
2. in caso di utente non disalimentabile, procede alla limitazione della fornitura secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. In nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione/disattivazione della fornitura.

5. La sospensione e la disattivazione del servizio non possono essere eseguite, in particolare:

1. qualora il Gestore non abbia costituito in mora l'Utente moroso nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente;
2. qualora il Gestore non abbia escusso il deposito cauzionale, ove versato, (o altra garanzia prestata) nei casi in cui lo stesso consenta la copertura integrale del debito;
3. qualora l'Utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione con le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 della REMSI (Allegato A alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr e s.m.i.);
4. in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
5. nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

6. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione/disattivazione dell'erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all'invio del sollecito di pagamento e della costituzione in mora e ai costi sostenuti dal Gestore per gli eventuali interventi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura.

7. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale.

8. Il Gestore non può richiedere all'Utente il pagamento di alcun corrispettivo relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione e riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.

9. In caso di morosità dell'Utente domestico residente, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, garantendo l'erogazione della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari almeno a 50 litri/abitante/giorno.

10. Qualora l'Utente provveda al pagamento dell'insoluto, è tenuto a comunicare il prima possibile l'avvenuto pagamento al Gestore con le modalità riportate nel Contratto di fornitura.

11. Il Gestore può in ogni caso procedere alla disattivazione della fornitura e contestuale risoluzione del contratto con utenti domestici residenti in caso di:
1. manomissione dei sigilli dei misuratori o dei limitatori di flusso;
2. mancato pagamento delle morosità pregresse riferite ai 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di costituzione in mora.

12. Il Gestore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.

13. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'Utente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nei casi in cui:
1. la fornitura sia stata sospesa o disattivata per morosità ad un Utente non disalimentabile;
2. con riferimento ad un Utente domestico residente, il Gestore abbia disattivato la fornitura per morosità salvo i casi espressamente previsti dalla regolazione vigente esplicitati al precedente comma 11;
3. la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
4. la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'Utente abbia comunicato l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente.

14. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'Utente un indennizzo automatico pari a 10 (dieci) euro qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora:

1. senza inviare il sollecito bonario di pagamento;
2. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
3. l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui all'art. 5 della REMSI (Allegato A. alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr e s.m.i.).

15. Il Gestore è tenuto alla riattivazione/ripristino del servizio limitato/sospeso/disattivato per morosità dell'Utente a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute. Le spese per la riattivazione/ripristino della fornitura sono pertanto a carico dell'Utente e i tempi di realizzazione sono quelli previsti dalla Carta dei servizi.

16. Qualora una richiesta di voltura o di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà, secondo quanto previsto dalla Del. 655/2015/R/idr, All. A), art. 11.5:

a. di richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
b. di non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura, come previsto dalla Del. 655/2015/R/idr, All. A), art. 10.4.

17. Nel caso di riattivazione di un punto di fornitura non conforme disattivato in precedenza per morosità, il Gestore si riserva di richiedere la sottoscrizione di un impegno per la regolarizzazione della presa, con costi a carico dell'Utente, secondo quanto previsto dal vigente Listino Prezzi.

18. Nel caso in cui, per poter ottemperare alla limitazione/sospensione/disattivazione per morosità, si rendesse necessario procedere mediante la chiusura a livello della presa stradale, l'Utente, sarà tenuto, in ottemperanza al disposto della normativa di settore, a riconoscere al Gestore i costi complessivi sostenuti per le operazioni di cui sopra, secondo gli importi previsti dal vigente Listino Prezzi.

19. La limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura non libera l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e non dà diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

Art. 39 Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore garantisce all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento della fattura qualora la stessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle fatture emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

2. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il Gestore riconosce all'Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

3. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:
1. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
2. degli interessi convenzionali da ritardato pagamento previsti dalla vigente normativa solo a partire del giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato, nella misura prevista dall'art. 37.

4. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia del 80% di cui sopra sia superata a causa di:
1. prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
2. presenza di elevati conguagli, derivante dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia per cause imputabili al Gestore.

5. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

6. Il Gestore si impegna ad agevolare, tramite rateizzazione di pagamento, gli utenti che versino in particolare stato di disagio, secondo le modalità reperibili sul sito www.brianzacque.it.

7. Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l'Utente:
a) ha la facoltà di richiedere di rateizzare il pagamento. Tale piano avrà durata minima di 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti;
b) è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano stesso, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora:
a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi convenzionali da ritardato pagamento;
b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente abbia saldato quanto dovuto, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

Art. 40 Informazioni –reclami –rettifiche fatturazione

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti.

2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, ai singoli condomini, allegando documentazione comprovante la qualità di condomino che verrà ritenuta idonea dal Gestore (ad es. la residenza con data aggiornata al momento della richiesta nel condominio stesso).

3. Ogni reclamo dovrà essere presentato nelle forme previste dalla Carta dei Servizi.

4. Nel caso in cui l'utente rilevi consumi (letture) o addebiti anomali (prima di effettuare il pagamento

della fattura) è tenuto (entro il termine di pagamento della stessa) a contattare il Gestore, segnalando l'anomalia.
Nel caso la contestazione avvenga a seguito del pagamento di una fattura già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione è possibile richiedere la "Rettifica della fatturazione", presentando reclamo scritto secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

TITOLO 4 - RESPONSABILITA'

Art. 41 Responsabilità

1. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'Utente a valle del punto di consegna.

2. L'intestatario del contratto, anche in caso di voltura/subentro/nuova intestazione, dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate. Ciò vincolerà l'esecuzione delle opere previste da parte del Gestore.

3. L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, posto a valle del punto di consegna, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate.

4. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.

SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 42 Oggetto

1. Questa sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/06, e dalla normativa regionale di riferimento sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all'utilizzo del servizio, sono fissati i limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dai Clienti del servizio.

Sono oggetto della presente sezione del Regolamento:

- il procedimento di allacciamento alla rete fognaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
- le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l'immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
- i criteri di ammissibilità nelle reti fognarie delle acque reflue industriali, di quelle assimilate alle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche in presenza di vincoli di legge, adottati dall'EGA ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.101, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06;
- il controllo degli scarichi immessi nelle reti fognarie pubbliche, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le modalità di determinazione e fatturazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

2. Sono integrate le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa inerente la regimazione idraulica, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

TITOLO 5 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 43 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

1. Ai sensi della normativa pro-tempore vigente, gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia e più in generale qualsiasi tipologia di scarico inviato in pubblica fognatura, originati all'interno delle zone servite (indipendentemente dall'aggiornamento dell'agglomerato), devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e in particolare nel rispetto del principio dell'Invarianza idraulica e idrologica attenendosi alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 07/2017 e s.m.i.. Si evidenzia a tal proposito che il Gestore esprime parere sul Progetto di Invarianza Idraulica e Idrologica solamente qualora si preveda scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura.

2. L'obbligo di allaccio, mediante scarico a gravità o in pressione sussiste quando la distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la

pubblica fognatura, sia inferiore o uguale a 50 m, a condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso vie pubbliche o servitù attivabili da parte dei privati. In tal caso, il Gestore applica le componenti tariffarie di fognatura e depurazione.
Per la verifica e mappatura delle utenze che non usufruiscono del servizio di fognatura e/o depurazione, il Gestore, periodicamente e di propria iniziativa, effettua apposite verifiche avvalendosi del sistema aziendale "GIS" ("Geographic Information System").
A seguito di tali controlli, vengono applicate le componenti tariffarie di fognatura e/o depurazione alle utenze che ricadono in un'area prossima alla rete fognaria nel raggio massimo di 50 mt rispetto a ciascuna singola unità immobiliare.
Sono escluse dall'applicazione di tali componenti tariffarie:

- fino alla conformazione dell'allaccio, le utenze che comprovino l'esistenza e producano al Gestore copia del titolo abilitativo rilasciato dall'Amministrazione pubblica competente (generalmente il Comune) di autorizzazione all'utilizzo di idoneo sistema alternativo di smaltimento delle acque reflue (ad esempio: sistema alternativo con fossa biologica, smaltimento in vasca a tenuta, ecc.);
- qualora il Gestore accerti l'impossibilità tecnica della realizzazione dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione ai benefici ambientali conseguibili. In tali circostanze, le utenze interessate dovranno dotarsi dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dal paragrafo 4 dell'allegato A al R.R 6/2019, nonché dall'art. 8 e dall'allegato C del medesimo regolamento, per il convogliamento/trattamento dei propri reflui fognari.

3. Relativamente agli insediamenti caratterizzati da meno di 50 A.E., posti ad una distanza dalla pubblica fognatura, calcolata secondo i criteri di cui al comma 2, compresa tra 50 m e 300 m, è a discrezione dell'utente la possibilità di richiedere al Gestore l'allacciamento alla pubblica fognatura. In tal caso, il Gestore valutati i presupposti tecnici del tracciato ed il carico dell'insediamento, sottopone all'utente un preventivo di spesa calcolato secondo il Listino Prezzi, in ragione del 50% dei costi delle opere nel tratto compreso tra il 50° metro e la distanza finale dell'allaccio (pari al massimo a 300m) sommati ai costi dei primi 50m. A seguito del pagamento del suddetto preventivo da parte dell'utente, il Gestore realizza l'estensione di rete pubblica finalizzata all'allacciamento e l'allacciamento dell'utenza.

4. In relazione agli insediamenti caratterizzati da almeno 50 A.E., le spese relative all'estensione della rete di pubblica fognatura sono sempre in capo al Gestore. Gli utenti sono tenuti a pagare solamente le spese di allacciamento secondo il Listino Prezzi.

5. In ogni caso sono fatti salvi i casi in cui l'obbligo di estensione sia a carico del privato a seguito di nuova costruzione o trasformazione urbanistica. Le estensioni della rete fognaria realizzate dal Gestore sono di norma realizzate su strade comunali al fine di massimizzare la possibilità di allaccio per le diverse utenze dell'agglomerato.

6. Riguardo agli scarichi di acque reflue industriali, l'allaccio alla pubblica fognatura è subordinato alla sussistenza di caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

7. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n° 152/06, dal Regolamento Regionale 06/2019, e loro modificazioni ed integrazioni.

8. Se il Gestore esegue estensioni della rete fognaria collegata, nel caso di rete nera o mista, ad idoneo impianto di trattamento, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze comunali che richiamino i titolari degli scarichi esistenti all'obbligo di allacciamento alla

rete fognaria.

9. Nel caso in cui l'estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e, comunque presa in carico a seguito di proprio collaudo positivo, rimane l'obbligo per i nuovi utenti di richiedere al Gestore permesso all'allacciamento in fognatura. Nel caso particolare in cui non sia già stato realizzato dal soggetto terzo il tratto di allacciamento su suolo pubblico, quest'ultimo sarà realizzato dall'Ente Gestore con spese a carico del richiedente.

10. Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio, l'Ente Gestore comunicherà alle Autorità competenti i casi di inadempienza per i successivi provvedimenti di legge, nonché, dalla data del collaudo, ad applicare la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.

11. Nelle zone non rientranti negli agglomerati urbani e, pertanto, non urbanizzate, gli scarichi in altri corpi ricettori, diversi dalla pubblica fognatura, sono ammessi solo nel più scrupoloso rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei prescritti obblighi di autorizzazione. È opportuno che gli impianti interni vengano realizzati in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, in particolare in ordine alla separata raccolta delle acque meteoriche e delle altre tipologie di reflui generate dall'insediamento, così da assicurare la futura allacciabilità alla rete fognaria nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

Art. 44 Separazione delle reti di fognatura interne

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 56.4 e 57.4 relativamente agli insediamenti produttivi, le reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, devono essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:

- per utenze residenziali:
  - ✓ le acque reflue domestiche;
  - ✓ acque meteoriche;
- utenze non residenziali;
  - ✓ acque reflue domestiche;
  - ✓ Acque reflue assimilate alle domestiche;
  - ✓ acque reflue industriali qualora presenti;
  - ✓ le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite dal Regolamento Regionale n. 4/06;
  - ✓ le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 56 del presente Regolamento relativamente al divieto di scarico di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia del tipo separato, il recapito preferenziale dovrà essere la rete di acque bianche, fatte salve valutazioni tecniche del gestore.

3. Nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia di tipo misto, qualora ci siano le condizioni di ammissibilità dello scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, lo scarico dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
I limiti di portata ammessi per gli scarichi di acque meteoriche provenienti da insediamenti produttivi sono di 20l/sec per ettaro di superficie impermeabile al netto dei vincoli previsti dal RR7/2017 di invarianza idraulica.

Art. 45 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche e indicazioni sulle modalità di scarico

1. Il proprietario dell'immobile che richiede l'allacciamento presenta la relativa domanda al Gestore, corredata dalla documentazione richiesta, secondo le modalità reperibili sul sito istituzionale del Gestore e come indicato nelle linee guida allegate al presente regolamento.

2. Successivamente alla completa trasmissione della domanda e dell'esecuzione del conseguente sopralluogo da parte del Gestore, è emesso un preventivo di spesa la cui validità è di 120 giorni.
In seguito alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo, i lavori saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del SII.

3. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di conferimento, posto in prossimità del confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria ricevente sono realizzate dal Gestore, salvo diversa indicazione.

4. In casi eccezionali in funzione della tipologia delle opere da realizzare ovvero in presenza di opere di urbanizzazione già in corso o di particolari criticità, le opere di allacciamento possono non essere realizzate dal Gestore; spetta comunque a quest'ultimo autorizzarne la realizzazione, con la prescrizione del rispetto del presente Regolamento e la verifica, attraverso specifico sopralluogo e collaudo tecnico-funzionale in cantiere, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Gli oneri del sopralluogo e collaudo in cantiere sono a carico dell'Utente e sono determinati nel Listino Prezzi in vigore.

5. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e sono determinati nel Listino Prezzi in vigore.

6. La tempistica per la preventivazione e l'esecuzione dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi, tenendo conto di eventuali sospensioni per ottenimento del permesso di manomissione suolo pubblico (o altri permessi particolari), e per la realizzazione di estensioni di rete.

7. L'Utente, in caso di mancata accettazione del preventivo per i lavori richiesti, decorsi 120 giorni di validità dall'invio dello stesso, è tenuto al pagamento di un contributo per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato all'emissione del preventivo non accettato. Tale contributo è quantificato come da Listino prezzi, reperibile sul sito www.brianzacque.it e come previsto nella modulistica oggetto della domanda di nuovo allacciamento.

8. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione all'allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico, fermo restando il rispetto del presente Regolamento.

9. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche da insediamenti produttivi, il titolare dell'attività è tenuto a presentare la "Comunicazione di Assimilazione" all'Ufficio d'Ambito, e per conoscenza al Gestore, ai sensi del combinato disposto del R.R. 6/2019, dall'allegato B punto 1 lett a), del Regolamento di Assimilazione, nonchè dal successivo art. 57 del presente Regolamento.

10. Nel caso di scarichi di acque meteoriche, in ottemperanza alle disposizioni del PTUA, il Gestore potrà richiedere ai gestori di insediamenti produttivi l'eliminazione di parte o della totalità delle acque meteoriche non soggette a RR4/06 recapitate in pubblica fognatura. In via generale, lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n 4/06, e fuori dai casi di cui ai seguenti commi deve ritenersi non ammissibile.

11. Al fine di ottemperare alle disposizioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque pro-tempore vigente, il Gestore potrà richiedere al titolare dello scarico di presentare, per la relativa approvazione da parte del Gestore medesimo, un progetto finalizzato alla riduzione o eliminazione delle portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. n. 4/06) recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. n. 4/06.

12. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche non disciplinate dal R.R. n. 4/06, il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le eventuali possibili misure atte a ridurre anche parzialmente le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.

13. In generale per le acque meteoriche ammesse in rete fognaria si applicano i seguenti criteri di laminazione della portata:

Richieste per Nuovi Insediamenti e/o richieste di adeguamento sostanziale (cioè in cui l'utente richiedente prevede di mettere mano alle reti) di insediamenti esistenti:

- se l'intervento ricade in ambito di invarianza (RR 7 /17): **10 l/s/ha**
- se l'intervento NON ricade in ambito di invarianza: **20 l/s/ha**

Ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento, il recapito in rete fognaria di acque meteoriche non ammesse e, in particolare, l'immissione delle stesse in assenza delle necessarie opere di laminazione delle portate, costituisce un grave pregiudizio sia per l'ambiente sia per la corretta funzionalità degli impianti, determinando altresì un aggravio dei costi a carico del Gestore.
Inoltre, ai sensi del precedente comma 10, non è consentito il recapito in pubblica fognatura di acque meteoriche non soggette al R.R. n. 4/06.
Qualora venga accertato il recapito in rete fognaria di acque meteoriche non ammesse, il Gestore, in forza di quanto disposto dal precedente comma 11, provvede a richiedere all'utente tramite comunicazione trasmessa per conoscenza anche all'Autorità d'Ambito, la presentazione entro il termine massimo di 90 giorni del progetto finalizzato alla dismissione dei recapiti non autorizzati, corredato dal relativo cronoprogramma di esecuzione degli interventi, in ottemperanza a quanto disposto dal R.R n. 4/06.
I lavori dovranno essere completati entro 36 mesi dall'approvazione del progetto, salvo diversa valutazione da parte del Gestore in relazione alla complessità dell'intervento.
In caso di mancata presentazione del progetto nei termini prescritti e/o di mancata esecuzione degli interventi previsti dal progetto approvato, il Gestore procede all'applicazione delle penali previste dalla Sezione 4 del Listino Prezzi pro tempore vigente.
In particolare, per la mancata presentazione del progetto entro i termini stabiliti è prevista una penale pari a € 500,00, oltre a € 50,00 per ogni 1.000 m² di superficie impermeabilizzata le cui acque meteoriche recapitano in rete fognaria.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni per la presentazione del progetto o del termine di 36 mesi dalla sua presentazione per l'esecuzione degli interventi previsti, il Gestore applica un'ulteriore penale da applicarsi annualmente, fino all'effettiva realizzazione delle opere necessarie alla dismissione dei recapiti non ammessi come quantificato nella sezione 4 del Listino Prezzi pro tempore vigente.

Le modifiche apportate a seguito dei progetti approvati, di cui sopra, devono essere comunicati agli Enti competenti nelle modalità previste dalla vigente normativa (ad es. Istanza di modifica sostanziale, non sostanziale etc.).

<u>Rinnovo autorizzazioni (Industriali) Insediamenti esistenti:</u> 40 l/s/ha
(quanto sopra in coerenza con il limite richiesto dalla normativa vigente – rr 6/2019 – 7/2017 – PTUA per gli scarichi di troppo pieno in corso d'acqua provenienti dagli sfioratori delle reti fognarie miste o dalle reti meteoriche).

14. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento.

15. Il Gestore non ha responsabilità per danni conseguenti a interruzioni del servizio senza preavviso nei casi d'interventi urgenti determinati da situazioni di pericolo e/o di impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, interruzione elettrica etc….

Art. 46 Prescrizioni per gli allacciamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 43, ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria preferibilmente separatamente, fatti salvi motivi di comprovata impossibilità tecnica; il Gestore può comunque autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili.

2. È vietato:
a) l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore al terzo medio superiore della rete fognaria pubblica;
b) l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale;
c) a prescindere dalla quota di fondo della fognatura interna ovvero dalle modalità di allaccio a gravità o con impianto di sollevamento, resta comunque in capo all'utente la realizzazione, entro il limite interno della proprietà privata, di dispositivi atti a evitare rigurgiti o allagamenti.

3. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno e idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in funzione di quanto già predisposto. In ogni caso deve essere garantita la presenza di una cameretta ispezione sifone braga prima dell'immissione in pubblica fognatura, secondo quanto riportato al successivo art. 47.1.
Si precisa che tutte le linee di scarico sulle quali è ritenuto opportuno dagli enti e dalla legge che vengano effettuati campionamenti hanno l'obbligo di installazione di idonei pozzetti di campionamento secondo quanto indicato nel parere del gestore. .
Infine, si evidenzia che il Gestore non è responsabile per allagamenti dovuti a rigurgiti dalla rete fognaria all'interno degli edifici qualora gli allacciamenti di questi ultimi si innestino ad un livello inferiore al terzo medio superiore della condotta pubblica. In questo caso l'allagamento è da imputare alla non corretta realizzazione dell'allaccio che risulta rigurgitato anche quando la condotta non ha raggiunto il suo massimo riempimento.

Art. 47 Cameretta di ispezione

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione del tipo Braga Sifone Ispezione, accessibile per eventuali controlli, come indicato nelle Linee Guida allegate al presente Regolamento. La cameretta realizzata, in prossimità del limite della proprietà, all'interno della stessa, deve essere facilmente accessibile dall'esterno ed avere dimensioni adeguate.

Art. 48 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti

1. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti o nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti con oneri a totale suo carico.

2. Qualora, per necessità del titolare dell'allacciamento, si dovessero introdurre delle modifiche agli allacciamenti esistenti, previa valutazione da parte del Gestore, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore, mentre per la parte su suolo privato dovranno essere realizzate direttamente dal richiedente previo autorizzazione da parte del Gestore, il tutto con spese a carico del titolare dell'allacciamento.

3. In casi di modifiche di reti fognarie interne ad insediamenti produttivi che non comportano la modifica dell'allacciamento esistente o la creazione di un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura, Brianzacque rilascia un parere di verifica della conformità delle reti fognarie interne alle normative vigenti ed al presente Regolamento. Le modalità di richiesta di tale parere sono reperibili nelle Linee Guida. Il parere è oneroso per il richiedente e soggetto all'applicazione degli oneri istruttori previsti dal Listino Prezzi in vigore. Tale parere non sostituisce né costituisce il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura.

Art. 49 Vasche Imhoff e fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti per utenze residenziali alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, possono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche).

2. Nei casi in cui è autorizzata la dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti.

3.Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.

4. Qualora lo scarico proveniente da servizi igienici/cucine e mense di insediamenti non residenziali convogli in una linea di scarico dove sono recapitate anche linee di reflui assimilati a domestico e/o industriali, è preferibile mantenere e/o installare un sistema di pretrattamento (es. Imhoff, fosse biologiche) al fine di mantenere il refluo finale e oggetto di autorizzazione in condizioni di campionabilità. Per gli scarichi da servizi igienici/cucine e mense direttamente recapitatati in fognatura pubblica si applica il punto 1 del presente articolo.

Art. 50 Divieti di scarico

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano:
   - Arrecare, per dolo o colpa, danno alla salute pubblica e al personale operante nelle reti

fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità delle fognature e dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue prodotti negli impianti di trattamento e depurazione;
- pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie pubbliche.

2. Gli eventuali danni derivanti alle reti fognarie e agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del R.R. 6/2019 art. 5 comma 8, è vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di motivata impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema. Quanto sopra si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione.

4. È vietato lo scarico di rifiuti, come identificati nella parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in reti fognarie fatto salvo quanto previsto dall' art. 107 c. 3 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativo ai rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazioni trattati con trituratori e previo nulla osta da parte del Gestore.

5. È altresì vietato lo scarico in qualsiasi condotto della pubblica fognatura, di acque meteoriche provenienti da aree private non assoggettate a specifici vincoli legislativi e/o comprovate motivazioni tecniche che ne impediscano lo smaltimento, in primis mediante infiltrazione nei primi strati del sottosuolo all'interno della stessa proprietà privata, ovvero in subordine lo scarico in corpo idrico superficiale. La progettazione degli interventi edilizi già dalle fasi preliminari dovrà quindi prevedere, in coerenza con i dettami del R.R. 7/2017 e s.m.i., lo smaltimento delle acque meteoriche mediante infiltrazione nei primi strati del sottosuolo

6. Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

Art. 51 Reti fognarie private

1. L'estensione delle reti fognarie private che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento acque reflue, sono soggette:
- alle disposizioni tecniche del presente Regolamento;
- alla capacità delle reti e degli impianti, a insindacabile giudizio del Gestore;
- all'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura da parte del Gestore.

2. I condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria pubblica sono considerati come parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica o privata di prossima cessione, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza del

Gestore del Servizio Idrico Integrato. Ogni altro condotto, che ricada su area di proprietà privata, è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del regolamento Edilizio e d'Igiene nonché del presente Regolamento, ad eccezione di particolari configurazioni oggetto di specifici accordi tra Gestore e soggetto privato.

3. Restano in capo all'utente la gestione e la manutenzione delle condotte fognarie private incluso l'innesto alla pubblica fognatura, nonché le responsabilità per eventuali danni causati alla pubblica fognatura.

4. Il Gestore non prende in carico le reti di fognatura ricadenti su proprietà privata ovvero su proprietà pubblica nel caso in cui la manutenzione e/o gestione delle stesse infrastrutture sia di competenza di soggetti privati, così come sancito da atto notarile, convenzione o altro atto legittimo.

5. In caso di eventuali tratte della pubblica fognatura ricadenti in aree private, in corrispondenza delle quali - o sopra le quali - siano stati poi realizzati edifici, strutture o altre pertinenze tali da pregiudicare la continuità del pubblico servizio fognario, il Gestore si riserva la facoltà di prevederne la ricollocazione su suolo pubblico al fine di ottimizzarne la funzionalità e di meglio garantirne lo stato di efficienza.
In tal caso, la tratta di fognatura in area privata, una volta scollegata - a monte - dalla pubblica fognatura, verrà mantenuta in funzione esclusivamente come recapito degli allacciamenti privati già esistenti. La proprietà della suddetta condotta all'interno dell'area privata e la relativa manutenzione rimarranno in carico ai proprietari delle stesse aree private.
Infine, si evidenzia che il Gestore non è responsabile per allagamenti dovuti a rigurgiti dalla rete fognaria all'interno degli edifici qualora gli allacciamenti di questi ultimi si innestino ad un livello inferiore al terzo medio superiore della condotta pubblica. In questo caso l'allagamento è da imputare alla non corretta realizzazione dell'allaccio che risulta rigurgitato anche quando la condotta non ha raggiunto il suo massimo riempimento.

Art. 52 Realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi

1. La realizzazione delle opere fognarie di urbanizzazione da parte di soggetti terzi, a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti, è ammessa solo su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, acquisito il parere tecnico-preventivo favorevole del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzarsi da parte dei lottizzanti.

2. Per opere fognarie di urbanizzazione si intendono sia la rete delle acque reflue che la rete di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche.

3. Il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere fognarie di urbanizzazione di cui al comma 1, deve essere inviato al Gestore secondo le modalità reperibili sul sito www.brianzacque.it. Il Gestore si esprime sul progetto indicando eventuali prescrizioni, entro 30 giorni dalla richiesta (o comunque dal pagamento delle spese se successivo), fatte salve eventuali sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni.

4. A lavori ultimati deve essere inoltrata al Gestore la richiesta di collaudo tecnico-funzionale delle opere fognarie realizzate, che avrà luogo secondo le modalità reperibili sul sito www.brianzacque.it. Il collaudo tecnico-funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 giorni dalla richiesta (o comunque dal pagamento delle spese se successivo), fatte salve eventuali sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni.

5. Il certificato di collaudo tecnico-funzionale con esito positivo costituisce accettazione delle opere.

6. La presa in consegna delle opere da parte del Gestore, ovvero l'avvio della gestione, relativamente alla rete di raccolta delle acque reflue e della rete di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche, con contestuale restituzione del deposito cauzionale di collaudo, resta subordinata, oltre che al superamento del collaudo tecnico-funzionale con esito positivo, anche al completamento dei lavori di sistemazione finale delle aree pubbliche ed alla loro presa in carico da parte dell'Ente Locale o Ente Pubblico proprietario dell'area.

7. Il rilascio di parere tecnico preventivo e l'esecuzione del collaudo tecnico-funzionale da parte del Gestore sono soggetti al pagamento delle spese da parte dei lottizzanti, come indicato nel Listino Prezzi in vigore.

8. Il Gestore, in relazione al perimetro di attività attribuitogli dall'EGA, non esprime parere tecnico preventivo e non effettua collaudi tecnico-funzionali relativamente a opere di urbanizzazione ricadenti su aree private non in cessione (quali ad esempio le aree private in asservimento pubblico).

9. Il Comune ha l'obbligo di informare il lottizzante ad adempiere a quanto riportato ai precedenti commi. È inoltre onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'Ambito vigente.

Art. 53 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate

1. Gli scarichi in reti fognarie pubbliche di acque reflue domestiche, così come definite ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 art.74, comma 1 lettera g), sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa in materia di scarichi, delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui al D. Lgs. n. 152/06 art.101, comma7 e 7-bis, (acque reflue assimilate) sono ammessi purché rispettino le disposizioni del Regolamento Regionale n. 6/2019 e nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

3. Agli effetti del Regolamento Regionale n° 6/2019, art. 4, comma 1, sono assimilate alle acque reflue domestiche – oltre a quelle già individuate dal D. Lgs. n. 152/2006:

a) le acque reflue indicate al punto 1 dell'Allegato B del suddetto regolamento;
b) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del suddetto regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella medesima tabella.

4. Per quanto previsto in attuazione dell'art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/19, e per le modalità di presentazione dell'istanza/comunicazione di assimilazione, si rimanda al "Regolamento di Assimilazione" vigente.

5. Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di cui al comma precedente il Gestore valuta la compatibilità idraulica delle portate scaricate, nonché la compatibilità qualitativa, e può richiedere all'utente gli adeguamenti necessari al fine di garantire la compatibilità dello scarico con la rete fognaria ricevente i reflui.

TITOLO 6 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 54 Ambito di applicazione

L'EGA competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 nonché a rilasciare i pareri tecnici di competenza previsti dalla normativa vigente, è quella nel cui territorio è sito lo scarico dell'insediamento produttivo da autorizzare.

Art. 55 Autorizzazioni allo scarico

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 gli scarichi in rete fognaria di reflui industriali e di acque meteoriche soggette al R.R. n° 4/06 art. 3, sono soggetti a preventiva autorizzazione/titolo abilitativo. L'EGA, qualora previsto dalla vigente normativa, acquisisce il preventivo parere tecnico del Gestore (Ufficio Gestione Utenti Industriali).

2. Il Gestore potrà proporre l'adozione di soluzioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

3. Nei casi di scarichi di acque reflue industriali, il Gestore potrà proporre la realizzazione di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi, al fine di uniformare le portate delle acque reflue scaricate in rete fognaria.

4. Qualora il provvedimento autorizzativo venga rilasciato ad un soggetto diverso dall'attività da cui si origina lo scarico industriale (es. complessi industriali), quest'ultimo è titolato a presentare la dichiarazione annuale della quantità e qualità delle acque reflue scaricate finalizzata all'emissione dei relativi corrispettivi di depurazione e fognatura industriale con fattura ad esso intestata. In tal caso dovrà presentare apposita richiesta su relativa modulistica.

Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche soggette a R.R. 4/06

1. Lo scarico in reti fognarie pubbliche di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne individuate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, art.3 e di acque meteoriche di seconda pioggia di cui alla DGR 8/2772 del 2006, sono soggette a preventiva autorizzazione ai sensi di legge e secondo le modalità di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

2. La separazione delle acque di prima pioggia destinate al recapito in rete pubblica deve essere effettuata secondo le modalità contenute nel Regolamento Regionale n. 4/06.

3. Gli scarichi di acque meteoriche soggette a regolamento 4/06 in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D. Lgs. n. 152/06, parte terza, allegato 5, tab. 3.

4. La raccolta delle acque meteoriche soggette alle disposizioni del R.R. 4/06 all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata, secondo le disposizioni del Regolamento medesimo, dotata di idonei pozzetti di campionamento. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra resta facoltà dell'EGA, sentito il Gestore, autorizzare altre soluzioni per lo scarico.

5. Le superfici scolanti di cui all'art. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

6. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi.

7. I materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta, presso terminali di conferimento autorizzati.

Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 art.124 e della L. R. n.26/03, lo scarico delle acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, è soggetto a preventiva autorizzazione.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D. Lgs. n. 152/06, parte terza, allegato 5, tabelle 3 e 3/A.

3. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'EGA competente in base alle caratteristiche dell'impianto.

4. La raccolta delle acque reflue industriali all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata**,** dotata di idonei pozzetti di campionamento. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra resta facoltà dell'EGA, sentito il Gestore, autorizzare altre soluzioni per lo scarico.

5. Qualora dall'insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine, potrà essere richiesto che gli stessi siano campionabili separatamente, nonché dotati, laddove realizzabile e comunque nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, di idoneo pozzetto di prelievo sulla totalità dei reflui industriali recapitati in fognatura.
I pozzetti di campionamento devono essere realizzati in posizione tale da consentire l'accesso alle operazioni di prelievo in condizioni di sicurezza del personale addetto, anche in considerazione della viabilità dei mezzi che transitano all'interno dell'insediamento.
I pozzetti di campionamento sono ritenuti idonei quando rispettano le condizioni di cui agli schemi tipo allegati al presente regolamento. In generale gli stessi devono rispettare le misure minime interne, non ammettendo variazioni in diminuzione. Eventuali diversi dimensionamenti rispetto a quelli riportati nello schema tipo, dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva del gestore purché sia garantita la campionabilità del refluo anche in condizioni di scarico fermo.

6. Le reti di raccolta delle acque reflue all'interno degli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue industriali, devono essere dotate di idonei manufatti, atti a garantire adeguate condizioni di campionamento dello scarico finale comprendente la totalità della tipologia dei reflui.

7. Il Gestore potrà proporre l'installazione degli strumenti di misura, al fine del monitoraggio delle portate autorizzate immesse e del rispetto delle prescrizioni autorizzative. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 dell'Allegato A) della Delibera ARERA 665/2017/R/idr, gli oneri per l'installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.

8. Il Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di proporre l'installazione di strumenti per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui. Le spese relative alla

installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

Art. 58 Parametri non previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte 3 del D. Lgs n. 152/06

Ai fini della tutela dell'ambiente e degli impianti, qualora le acque reflue soggette ai limiti di accettabilità contengano o possano contenere sostanze inquinanti non contemplate dalle tabelle dei limiti di accettabilità dell'allegato 5 alla parte 3 del D. Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura o acque superficiali, il gestore potrà proporre all'Ufficio d'Ambito, in sede di istruttoria per il rilascio del titolo autorizzativo o in aggiornamento allo stesso qualora siano riscontrati parametri diversi nello scarico, limiti e prescrizioni per tali sostanze.

Art. 59 Variazione degli scarichi

1. Dovrà essere segnalato tempestivamente all'EGA e al Gestore ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi. Qualsiasi variazione degli scarichi di acque reflue industriali, relativa a incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, dovrà altresì essere comunicata all'EGA e al Gestore ed eventualmente autorizzata, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Qualsiasi variazione riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico comporterà il dovere di presentazione, da parte dei titolari, di apposita istanza di voltura all'Autorità Competente.

Art. 60 Cessazione degli scarichi autorizzati

1.I titolari di scarichi di acque reflue industriali, assimilati ai domestici e meteorici soggetti a R.R. 4/06, nel caso di cessazione dello scarico/dell'attività, dovranno darne immediata comunicazione all'EGA della Provincia territorialmente competente ovvero a diversa Autorità Competente e al Gestore.

2.Il Gestore, qualora ne venga a conoscenza, è tenuto a dare comunicazione all'EGA di quanto al comma precedente.

3. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la preventiva presentazione di una nuova istanza (modifica di istanza) di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente regolamento.

4. Ai fini tariffari la data di avvio dello scarico che comporta l'inizio di applicazione della tariffa, coincide con la data indicata nella comunicazione di avvio dello scarico, opportunamente comunicata agli Enti. Ai fini tariffari la data di cessazione dello scarico che comporta il termine di applicazione della tariffa, è quello in cui il Gestore effettua la verifica dell'effettiva chiusura dello scarico, opportunamente comunicata agli Enti e/o verbalizzata.

Art. 61 Controlli

1. I controlli degli scarichi sono effettuati in conformità all'articolo 128, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06, alle disposizioni contenute nell'allegato 5 alla parte III dello stesso decreto, alle previsioni di cui agli articoli 43, comma 1 lettera b bis), e 48 comma 2 lettera i bis), della L.R. 26/2003, nonché a

quelle di cui agli allegati F e G del R.R. 6/2019.

- Art. 128 c. 1: L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli;
- Art. 128 c. 2: Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

2. Gli enti autorizzanti sono responsabili dei controlli di cui all'art. 128 comma 1 come disciplinato nel Programma dei Controlli. Tale controllo ha natura amministrativa.

3. Dei controlli indicati all'art. 128 comma 2 è responsabile il gestore del servizio idrico integrato. Tale controllo non è sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti preposte e non ha pertanto caratteristiche di accertamento finalizzato all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamento di illeciti in materia di scarichi nella rete fognaria. Esso ha natura tecnica e non amministrativa, avendo come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi ai fini tariffari ed evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

4. A seguito di controllo tecnico è facoltà dell'ATO attivare i controlli amministrativi ai sensi dell'art. 128 c. 1 in particolar modo in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, l'ATO si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i..

5. Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli anche ai sensi dell'art. 28.3 dell'Allegato A alla delibera ARERA 665/2017/R/IDR. Ai sensi dell'art. 22.1 della medesima delibera agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali/specifici superiori ai limiti autorizzati, il gestore applica nella successiva fatturazione, un elemento di penalizzazione. Il superamento deve essere confermato da una seconda determinazione e in adempimento alla delibera ARERA.

6. Rimane fatta salva la segnalazione all'autorità preposta in base alle normative di settore nei casi previsti dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Sanzioni penali" e fatte salve le segnalazioni agli enti competenti che il gestore è tenuto ad effettuare nei casi di individuazione di potenziali illeciti o mancato rispetto della legge o del presente Regolamento.

7. Ai fini della tutela ambientale e per la salvaguardia di reti e impianti, nonché della risorsa idrica anche ad uso potabile, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad effettuare tutti i controlli necessari al fine di individuare le condizioni da cui si generano gli scarichi. Tali controlli sono finalizzati anche alla verifica del rispetto delle previsioni del presente Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste dal presente Regolamento, nonché dalla vigente normativa, penale e civile ed in materia ambientale (es. artt 133, 137, 29 quattordecies), negli altri casi di mancato ottemperamento delle prescrizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

TITOLO 7 TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 62 Tariffa del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (art. 155 D. Lgs. n. 152/06)

1. La tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (di seguito "tariffa") è determinata dall'Autorità competente e viene riscossa dal Gestore.

2. La tariffa è dovuta dagli Utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono. L'Utente effettivamente usufruisce del servizio di:

- fognatura quando è allacciato alla rete fognaria o quando, pur non allacciato, è obbligato all'allacciamento secondo le disposizioni dell'art. 43;
- depurazione quando è residente all'interno di un agglomerato collegato ad un impianto di depurazione e allacciato alla fognatura o quando, pur non allacciato, sussiste l'obbligo di allaccio, secondo le disposizioni dell'art. 43.

3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acqua prelevata o comunque accumulata, fatte salve, per gli scarichi assimilati, eventuali richieste di detrazione per i volumi non scaricati che dovranno essere opportunamente giustificate.

4. Per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di cui all'art. 56, qualora ammessi, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
In generale, la tariffa di depurazione e fognatura per scarichi industriali (Del. ARERA 665/2017/R/idr), viene determinata per ogni singola linea di scarico recapitante nella fognatura pubblica sia direttamente che attraverso il ricongiungimento con altre linee di scarico provenienti dalla medesima impresa. Il Gestore, in sede di determinazione della tariffa valuta l'opportunità di individuare una o più linee di scarico industriale a seconda della provenienza dei reflui e della conformazione della rete fognaria dell'impresa.
Ciascuna linea di scarico industriale deve essere dotata di opportuno pozzetto di campionamento.
I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall'Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata; per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa fattura di consumo dell'acqua. Nel caso di approvvigionamento da pozzo privato, l'addebito della tariffa di fognatura e depurazione verrà effettuato con apposita fattura con modalità in funzione della classificazione dello scarico.
Atteso che la stima dell'acqua scaricata nel caso di scarichi classificati come industriali, se non misurata, viene determinata a partire dall'acqua emunta, è consigliata l'installazione di un punto di fornitura dedicato all'acqua utilizzata ai fini industriali per una determinazione maggiormente attendibile dei volumi da tariffare.

Art. 63 Prescrizione per l'autodichiarazione annuale della quantità e qualità del refluo industriale scaricato ai fini tariffari

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali nonché i titolari di acque reflue domestiche e assimilate che provvedono in tutto o in parte ad approvvigionarsi da fonte autonoma sono tenuti all'autodichiarazione annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di raccolta allontanamento depurazione e scarico.

2. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, o

comunque entro altra data che verrà comunicata attraverso il sito internet di Brianzacque, relativamente agli scarichi esercitati nell'anno precedente, secondo le indicazioni pubblicate sul sito stesso.

3. Il Gestore si riserva la facoltà sia di effettuare la verifica del contenuto delle dichiarazioni presentate che di accertare direttamente gli elementi necessari alla determinazione delle tariffe (in questo caso o in rettifica del contenuto delle dichiarazioni presentate o per l'applicazione d'ufficio, qualora la dichiarazione sia stata omessa). In tal caso gli accertamenti effettuati direttamente dal Gestore prevalgono sui dati dichiarati dai titolari degli scarichi, fatta salva la facoltà di accettare un massimo di 1 referto analitico all'anno per ogni linea di scarico censita. I criteri per l'accettazione e la validazione del referto analitico fornito dall'azienda sono a disposizione nella pagina dedicata alla propria utenza e/o comunicati attraverso la bolletta di conguaglio; per le nuove utenze le indicazioni per la presentazione della dichiarazione sono fornite al momento della trasmissione delle credenziali di accesso alla pagina dedicata per la dichiarazione da parte di Brianzacque.

4. La riscossione della quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per gli Utenti tenuti all'autodichiarazione annuale, verrà effettuata con le modalità previste dalle norme in materia, compresa la facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno.

5. La mancata presentazione della dichiarazione o la presentazione di dichiarazioni incomplete comporta automaticamente l'applicazione della tariffa prevista per la tipologia di scarico esercitata, riferita ad un volume di scarico corrispondente alle acque complessivamente prelevate, fatte salve eventuali diverse valutazioni del Gestore.